3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 gennaio 2010** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 marzo 2009, n. **5-7/Leg.**

Regolamento in materia di equipaggiamento e uniformi del personale del Corpo forestale della Provincia Autonoma dì Trento (art. 10, comma 2, lettera *a)*, del DPP 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg.) . . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 aprile 2009, n. **6-8/Leg.**

Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti per l'anno scolastico 2008-2009 (articolo 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) . . . . . Pag. 5

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 15 aprile 2009, n. **6.**

Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria . . . . . Pag. 8

LEGGE REGIONALE 15 aprile 2009, n. **7.**

Sistema formativo integrato regionale . . . . . Pag. 11

LEGGE REGIONALE 15 aprile 2009, n. **8.**

Ulteriore integrazione della legge regionale 29 ottobre 1999, n. 29 (Individuazione del sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale «Monte Peglia e Selva di Meana») . . . . . Pag. 15

LEGGE REGIONALE 15 aprile 2009, n. **9.**

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) . . . . . Pag. 16

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2009, n. **10.**

Istituzione del marchio per la tutela del Mobile in Stile prodotto in Umbria e riconoscimento delle aree di eccellenza produttiva . . . . . Pag. 18

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2009, n. **11.**

Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate. . . . . Pag. 19

REGOLAMENTO REGIONALE 27 gennaio 2009, n. **1.**

Modifica al regolamento regionale 18 settembre 2008, n. 5 «Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell'apprendistato)». . . . . Pag. 31

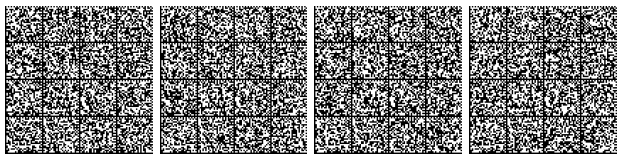

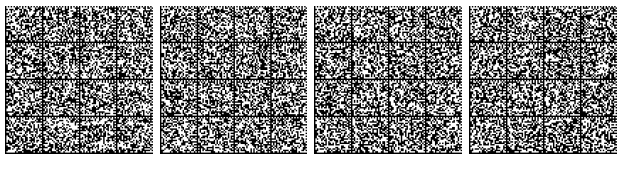

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 marzo 2009, n. **5-7/Leg.**

Regolamento in materia di equipaggiamento e uniformi del personale del Corpo forestale della Provincia Autonoma dì Trento (art. 10, comma 2, lettera *a)*, del DPP 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto l'art. 10, comma 2, lettera *a)*, del DPP 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg., ad oggetto «Nuovo regolamento del Corpo forestale della Provincia Autonoma di Trento (art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 329 del 27 febbraio 2009 recante ad oggetto «Approvazione del regolamento avente ad oggetto "Regolamento in materia di equipaggiamento e uniformi del personale del Corpo forestale della Provincia Autonoma di Trento (art. 10, comma 2, lettera *a)*, del DPP 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg.)"»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. In esecuzione dell'art. 10, comma 2, lettera *a)* del decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg. (Nuovo regolamento del Corpo forestale della Provincia Autonoma di Trento (art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, di seguito denominato «nuovo Regolamento», il presente regolamento disciplina le caratteristiche degli equipaggiamenti, delle uniformi e dei relativi distintivi di qualifica, di specializzazione, delle decorazioni, nonché i criteri e le modalità relative alla dotazione e all'uso dei medesimi, da parte del personale del Corpo forestale della Provincia Autonoma di Trento (CFT).

Art. 2.

Caratteristiche e tipologia delle uniformi e dell'equipaggiamento

1. Al personale del CFT individuato dall'art. 3, comma 1, del nuovo Regolamento, l'Amministrazione fornisce le uniformi, costituite da un insieme organico ed esclusivo di oggetti di vestiario, di equipaggiamento e accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione nonché di sicurezza nello svolgimento delle attività di competenza.

2. Le tipologie e la frequenza di distribuzione delle uniformi, degli oggetti di corredo e di equipaggiamento sono descritte nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato A al presente regolamento.

3. Al restante personale del CFT, l'Amministrazione fornisce l'equipaggiamento indicato nell'allegato B al presente regolamento, nel quale è inoltre individuata la frequenza di distribuzione. Tale equipaggiamento è funzionale all'espletamento delle attività istituzionali, comprese quelle di rappresentanza.

4. Tutto il materiale assegnato in dotazione, ancorché utilizzato in via continuativa dal singolo assegnatario, è di proprietà dell'amministrazione.

Art. 3.

Uso e cura delle uniformi, degli oggetti di equipaggiamento e degli accessori forniti

1. Al personale del CFT inquadrato nelle qualifiche forestali è fatto obbligo di indossare l'uniforme durante il servizio. Se esigenze particolari richiedono l'uso dell'abito civile, il suo utilizzo può essere autorizzato dal capo del CFT, dal dirigente di servizio o dal responsabile dell'ufficio da cui il personale interessato dipende.

2.Al personale del CFT inquadrato nelle qualifiche e figure professionali della Provincia Autonoma di Trento corrispondenti alle denominazioni per il personale del CFT di dirigente generale - capo del CFT, dirigente forestale, vice questore forestale aggiunto, commissario forestale capo e commissario forestale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del nuovo Regolamento, è fatto obbligo di indossare l'uniforme durante lo svolgimento di attività che riguardano in via prevalente le funzioni del CFT.

3. Il personale in uniforme è tenuto a presentarsi in servizio in stato decoroso e ha l'obbligo di curare la pulizia e la conservazione dell'uniforme, degli oggetti di corredo e dell'equipaggiamento assegnati e di utilizzarli correttamente ed esclusivamente durante l'orario di lavoro nonché nei periodi di tempo a questo strettamente connessi.

4. Salvo quanto disposto dal comma 1, durante il servizio è vietato utilizzare capi di vestiario diversi da quelli costituenti le uniformi e gli equipaggiamenti forniti dall'Amministrazione. Al personale non è consentito indossare capi dell'uniforme o portare oggetti di corredo unitamente all'abito civile o fuori dal servizio.

5. I capi dell'uniforme e gli oggetti di corredo e di equipaggiamento individuale non possono essere avere una destinazione o un utilizzo diversi rispetto a quelli originariamente stabiliti.

6. Il capo del CFT dispone il cambio stagionale dell'uniforme e, fatto salvo quanto disposto da questo articolo, disciplina la composizione e l'utilizzo delle uniformi, degli oggetti di corredo e di equipaggiamento in relazione alle circostanze concrete nonché le caratteristiche tecniche delle forniture.

Art. 4.

Emblema del CFT

1. L'emblema del CFT, riportato nell'allegato C al presente regolamento, è costituito da un distintivo raffigurante dei ramoscelli di quercia in colore oro, intrecciati intorno all'aquila simbolo della Provincia Autonoma di Trento, su fondo verde, contornati dal testo «Provincia autonoma di Trento» sulla parte superiore e «Corpo Forestale» sulla parte inferiore.

2. Il distintivo a spillo va posto in corrispondenza del taschino sito sul lato sinistro della giacca dell'uniforme ordinaria e delle camicie. Il distintivo in tessuto decorato è applicato stabilmente sul lato sinistro della giacca a vento e, quando previsto, delle maglie.

3. Il capo del CFT può adottare ulteriori disposizioni sull'utilizzo dell'emblema ai sensi dell'art. 3, comma 6.

Art. 5.

Fregi e mostreggiature delle uniformi del personale del CFT

1. Per il personale del CFT, il fregio da apporre sul copricapo, riportato nell'allegato D al presente regolamento, è in tessuto ricamato o in metallo dorato e rappresenta un'aquila ad ali spiegate, appoggiata su due martelli forestali incrociati sotto le iniziali della Repubblica italiana, «RI», queste ultime su fondo verde.

2. Le mostreggiature delle uniformi del personale del CFT sono costituite da:

a) per il personale indicato dall'art. 3, comma 2: una coppia di alamari in tessuto ricamato oppure, limitatamente alle uniformi da servizio esterno, una coppia di alamari in metallo, di forma rettangolare, di dimensione ridotta;

b) per il personale indicato dall'art. 3, comma 1: una coppia di alamari in metallo, di forma rettangolare, di dimensione maggiore o ridotta.

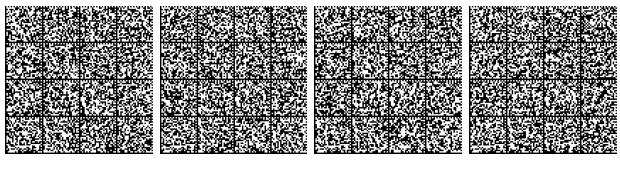

3. Ciascun alamaro raffigura dei ramoscelli di quercia in colore oro, ad eccezione di quelli previsti per il dirigente generale - capo del CFT, che sono in colore platino, intrecciati intorno all'aquila simbolo della Provincia Autonoma di Trento, su fondo verde, come risulta nell'allegato E al presente regolamento.

4. Le mostreggiature di dimensione maggiore vanno applicate al bavero della giacca delle uniformi ordinarie, quelle di dimensione ridotta vanno applicate al colletto della camicia invernale da servizio esterno e della camicia estiva.

5. Il capo del CFT può adottare ulteriori disposizioni sull'utilizzo delle mostreggiature ai sensi ai sensi dell'articolo 3, comma 6.

Art. 6.

Distintivi di riconoscimento di qualifica del personale del CFT

1. I distintivi di riconoscimento di qualifica del personale del CFT sono riportati nell'allegato F al presente regolamento tenuto conto di quanto previsto per il corrispondente personale statale.

2. Tali distintivi, in metallo (tipo a spillo) o in plastica (fascette tubolari, soggoli e galloncini) si applicano sui seguenti capi di vestiario:

a) sulle controspalline delle camicie, ad esclusione di quelle ordinarie (fascette tubolari);

b) sulle controspalline delle giacche delle uniformi ordinarie (tipo a spillo);

c) sulle controspalline della giacca a vento ordinaria e della maglia (fascette tubolari);

d) al petto sulla giacca a vento tecnica e sul maglione invernale (fascette tubolari);

e) sul copricapo del berretto tipo «Roma» e tipo «Pasubio» (soggoli e galloncini).

3. I tubolari sui quali sono applicati i distintivi di qualifica presentano un bordino di colore verde e il fregio di cui all'art. 5, comma 1, di dimensioni ridotte.

4. I bottoni da applicarsi sulle uniformi ordinarie sono di colore dorato e riportano in rilievo il fregio descritto nell'art. 5, comma 1.

5. Il capo del CFT può adottare eventuali ulteriori disposizioni sull'utilizzo dei distintivi ai sensi dell'articolo 3, comma 6.

Art. 7.

Distintivi di specializzazione del CFT

1. Agli appartenenti al CFT in possesso di particolari conoscenze o abilità o che appartengono a unità specialistiche di supporto o a nuclei operativi specialistici previsti dal nuovo Regolamento, ai quali sono assegnati specifici incarichi, il capo del CFT, con proprio atto, conferisce i distintivi di specializzazione e ne dispone l'uso.

2. Il distintivo di specializzazione è a forma di scudetto, in metallo smaltato con le caratteristiche descritte nell'Allegato G al presente regolamento e va posto in corrispondenza del taschino sito sul lato destro della giacca dell'uniforme ordinaria e delle camicie. Il personale può fregiarsi di un numero massimo di due distintivi di specialità.

3. Nell'allegato G sono definite le tipologie dei distintivi di specializzazione relativi ai comandanti di stazione forestale, agli operatori «snow friend» e agli appartenenti al gruppo sportivo del CFT.

4. Il capo del CFT può definire, in coerenza al modello generale, le ulteriori tipologie di distintivi in relazione a specializzazioni non individuate al comma 3.

Art. 8.

Decorazioni del CFT

1. Al compimento rispettivamente di 10, 20 o 30 anni di servizio, agli appartenenti al CFT sono attribuiti dei nastrini di anzianità, costituiti da una fettuccina di stoffa di colore verde a bande verticali di colore bianco, che simboleggiano ogni decennio di servizio, come indicato nell'Allegato H al presente regolamento. Il nastrino di anzianità è indossato nella parte superiore del taschino sinistro della giacca delle uniformi ordinarie e della camicia estiva, sopra ad eventuali nastrini conferiti ai sensi dei commi successivi.

2. In occasione della Giornata del CFT al personale distintosi nel corso dell'anno precedente è conferita una onorificenza per meriti speciali, consistente in un nastrino di stoffa, di colore viola con bande verticali di colore bianco, con stemma in colore oro sulla banda centrale raffigurante l'aquila simbolo della Provincia Autonoma di Trento, come indicato nell'Allegato H al presente regolamento. Possono essere indossati tanti nastrini d'onorificenza per meriti speciali quante sono le onorificenze ricevute.

3. Per azioni di particolare valore può essere altresì assegnata nella Giornata del CFT una spilla d'oro raffigurante l'aquila simbolo della Provincia Autonoma di Trento. La spilla va appuntata al bavero sinistro della giacca delle uniformi ordinarie. A prescindere dal numero di onorificenze ricevute, sull'uniforme può essere indossata una sola spilla d'oro.

4. AI compimento rispettivamente di 10 o 20 anni di comando o direzione di strutture di qualunque livello del CFT, agli appartenenti allo stesso sono attribuiti dei nastrini di lungo comando, costituiti da una fettuccina di stoffa a bande verticali alternate di colore viola e bianco, come indicato nell'Allegato H al presente regolamento. Per lungo comando superiore ai 20 anni al centro del nastrino è riprodotto l'emblema del CFT.

5. In prima applicazione del presente regolamento il Comando del CFT opera una ricostruzione delle anzianità di servizio ai fini del conferimento delle decorazioni previste dai commi 1 e 4.

Art. 9.

Commissione vestiario e magazzino vestiario ed equipaggiamento

1. È istituita una apposita commissione vestiario del personale del CFT, con funzione consultiva nella valutazione e nella scelta dei tessuti e dei capi maggiormente corrispondenti alle esigenze di cui all'art. 2 del presente regolamento e nell'aggiornamento delle schede tecniche delle forniture.

2. La commissione è nominata dal capo del CFT ed ha composizione paritetica. È composta da un numero di componenti non superiore a dieci, di cui fino a cinque appartenenti al CFT, ciascuno indicato, su richiesta del capo del CFT, da una delle organizzazioni sindacali più rappresentative del personale. Il capo del CFT può integrare la commissione con altri componenti, anche esterni al Corpo, in numero non superiore a cinque.

3. È istituito il magazzino vestiario ed equipaggiamento del CFT, cui è preposto un responsabile che cura gli adempimenti gestionali connessi alle forniture.

4. Il magazzino ha funzione di stoccaggio del materiale ordinato e può contenere un congruo numero di capi di vestiario e di attrezzature di equipaggiamento per garantirne la sostituzione rapida nei casi di usura o di danneggiamento.

Art. 10.

Acquisto e gestione delle forniture

1. La Struttura provinciale competente, su richiesta del capo del CFT e in conformità alla disciplina dallo stesso dettata ai sensi dell'art. 3, comma 6, provvede agli adempimenti per l'acquisto delle uniformi, dell'equipaggiamento e degli accessori di cui al presente regolamento, anche per garantire l'incolumità del personale e per assicurare le dotazioni di vestiario più confacenti a quelle di uso normale e di attrezzature speciali per svolgere particolari prestazioni lavorative.

2. La procedura prevista dal comma 1 si applica anche per l'acquisto di capi di vestiario non previsti negli allegati al presente regolamento, per il parziale rinnovo delle uniformi prima della scadenza del periodo minimo d'uso nonché nel caso di sostituzione per qualsiasi motivo degli equipaggiamenti.

3.L'utilizzo di loghi o di denominazioni riferibili al CFT sulle attrezzature o sugli equipaggiamenti ritenuti eventualmente necessari dai dirigenti delle strutture previste dall'art. 3, comma 1 del nuovo Regolamento per motivi di sicurezza sul lavoro, compresi quelli classificati come dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi della vigente normativa, deve essere autorizzato dal capo del CFT.

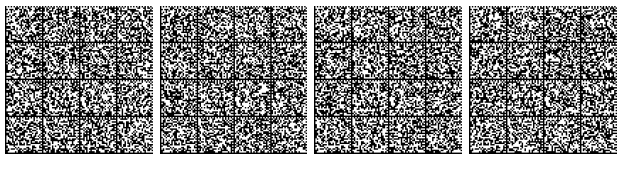

4. Nei casi previsti dal comma 3, se le attrezzature e gli equipaggiamenti costituiscono parte delle uniformi, il capo del CFT assicura che nella distribuzione sia garantita l'uniformità di tipologia e di colore.

5. Il responsabile del magazzino di cui all'art. 9, comma 3, redige per i singoli dipendenti una scheda individuale sulla quale sono annotati i capi consegnati, la data della consegna e la data prevista per il rinnovo.

Art. 11.

Rinnovo delle forniture di servizio, sostituzioni e reclami

1. Il rinnovo del vestiario e dell'equipaggiamento forniti al personale del CFT avviene con la frequenza indicata negli allegati A e B al presente regolamento, che indicano il periodo minimo d'uso delle forniture effettuate.

2. Previa verifica e autorizzazione del capo del CFT le quantità della prima fornitura al personale neo assunto possono essere incrementate di una unità. Lo stesso incremento è previsto anche a favore del personale già in servizio per la fornitura di nuovi oggetti di vestiario per i quali sia necessario assicurare una normale intercambiabilità dovuta all'utilizzo quotidiano. Gli allegati A e B al presente regolamento individuano le forniture che possono essere incrementate.

3. Per il personale assegnato agli uffici che svolge prevalentemente attività esterna, su proposta motivata del dirigente del servizio cui è assegnato il dipendente, il capo del CFT può disporre che alcune forniture di vestiario per il servizio esterno siano distribuite nelle analoghe quantità previste per il personale assegnato alle stazioni forestali.

4. In caso di usura o danneggiamento palesi la sostituzione delle forniture può avvenire anche prima della frequenza fissata. In tali casi, quando non sia possibile garantire la sostituzione rapida ai sensi dell'art. 9, comma 4, si procede con le modalità di acquisto previste dall'art. 10. Il materiale sostituito viene consegnato al personale previo ritiro di quello inutilizzabile e con annotazione sulla scheda prevista dall'art. 10, comma 5. Il materiale in buono stato di conservazione non è in nessun caso sostituito.

5. I reclami per difetti palesi riscontrati sui singoli capi o sugli oggetti devono essere presentati all'atto del ritiro dei capi stessi, e comunque non oltre i sette giorni successivi al ritiro da parte dell'interessato.

Art. 12.

Norme finali

1. Fatte salve, in quanto compatibili, le disposizioni riguardanti la figura professionale ad esaurimento di guardia ittico-venatoria, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di applicarsi le seguenti deliberazioni:

a) deliberazione della Giunta provinciale n. 2731 di data 19 ottobre 2001, ad oggetto «Deliberazione di attuazione dell'art. 6 del DPGP 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. e s.m. ed int., in materia di uniformi ed equipaggiamento del personale del Corpo forestale provinciale. Definizione delle caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di qualifica, nonché dei criteri e delle modalità relative alla dotazione e all'uso delle medesime»;

b) deliberazione della Giunta provinciale n. l74 di data 31 gennaio 2003, ad oggetto «Nuovi distintivi di riconoscimento di qualifica per il personale delle qualifiche forestali. Modifica dell'allegato G della deliberazione n. 2731 di data 19 ottobre 2001 (Deliberazione di attuazione dell'art. 6 del DPGP 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. e s.m. ed int., in materia di uniformi ed equipaggiamento del personale del Corpo forestale provinciale. Definizione delle caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di qualifica, nonché dei criteri e delle modalità relative alla dotazione e all'uso delle medesime)»;

c) deliberazione della Giunta provinciale n. 839 di data 5 maggio 2005, ad oggetto «Integrazioni e modifiche alla deliberazione n. 2731 di data 19 ottobre 2001 (Deliberazione di attuazione dell'art. 6 del DPGP 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. e s.m. ed int., in materia di uniformi ed equipaggiamento del personale del Corpo forestale provinciale. Definizione delle caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di qualifica, nonché dei criteri e delle modalità relative alla dotazione e all'uso delle medesime)».

2. Nelle more di acquisizione delle uniformi e dell'equipaggiamento previsto dal presente regolamento e di approvazione della disciplina prevista dall'art. 3, comma 6, restano valide le disposizioni adottate in applicazione delle deliberazioni cessate ai sensi del comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 10 marzo 2009

DELLAI

(Omissis)

(Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2009, registro 1, foglio 5)

09R0506

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 aprile 2009, n. **6-8/Leg.**

Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti per l'anno scolastico 2008-2009 (articolo 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

(Pubblicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 5 maggio 2009)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la deliberazione n. 933 di data 24 aprile 2009 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il «Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti per l'anno scolastico 2008-2009 (art. 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'art. 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata «legge provinciale sulla scuola», questo regolamento, per l'anno scolastico 2008-2009, disciplina per le istituzioni scolastiche, anche paritarie, del Trentino i criteri e le modalità per attuare:

a) la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti;

b) le forme di raccordo con la valutazione degli studenti disciplinata dalla normativa statale.

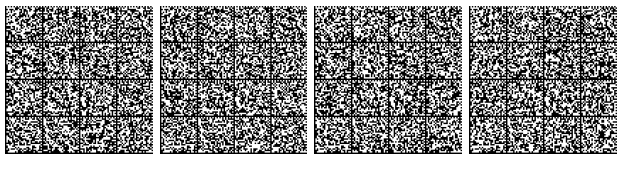

Capo I

IL SISTEMA DELLA VALUTAZIONE

Art. 2.

Finalità della valutazione degli studenti

1. La valutazione dello studente è dimensione integrante del processo di insegnamento-apprendimento che ha come scopo la formazione dello studente e si ispira in particolare alle seguenti finalità:

a) garantire la continuità formativa e valutativa, in particolare per tutto il periodo di istruzione obbligatoria, rilevando le conoscenze e le abilità dello studente anche al fine del passaggio alla classe successiva o all'ammissione all'esame di stato;

b) svolgere una funzione regolativa dei processi di insegnamento al fine di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti;

c) promuovere l'autovalutazione dello studente, in termini di consapevolezza dei risultati raggiunti e delle proprie capacità al fine di responsabilizzarlo rispetto ai traguardi prefissati;

d) accompagnare, orientare e sostenere lo studente nel proprio processo di apprendimento lungo l'intero percorso d'istruzione.

Art. 3.

La valutazione degli studenti nel primo ciclo di istruzione

1. La valutazione dello studente è periodica, con formalizzazione almeno una volta durante l'anno scolastico e comunque nelle date stabilite ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *c)*, e annuale, alla fine di ogni anno scolastico.

2. Gli esiti della valutazione degli apprendimenti sono espressi nella forma di un giudizio globale e, per ogni disciplina, nella forma dei seguenti giudizi sintetici decrescenti: ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente.

3. La valutazione della capacità relazionale ha funzione educativa e formativa, è espressa all'interno del giudizio globale previsto dal comma 2, non influisce sulla valutazione degli apprendimenti e non condiziona da sola l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato.

Art. 4.

La valutazione degli studenti nel secondo ciclo di istruzione

1. La valutazione dello studente è periodica, con formalizzazione almeno una volta durante l'anno scolastico e comunque nelle date stabilite ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *c)*, e annuale, alla fine di ogni anno scolastico.

2. Gli esiti della valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale sono espressi nella forma di voti numerici definiti in decimi usando il numero quattro come votazione più bassa.

3. La valutazione della capacità relazionale ha funzione educativa e formativa, non influisce sulla valutazione degli apprendimenti e non condiziona da sola l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato.

Art. 5.

Modalità e criteri generali per l'ammissione alla classe successiva ed all'esame di stato nel primo e nel secondo ciclo di istruzione

1. In considerazione delle peculiari finalità che caratterizzano il percorso educativo, anche in relazione all'età e al processo evolutivo dei soggetti coinvolti, nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva oppure alla scuola secondaria di primo grado assume carattere di eccezionalità; in particolare, il consiglio di classe può decidere all'unanimità la non ammissione solo in casi gravi e comprovati da specifica motivazione.

2. Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva o all'esame di stato gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe.

3. Nel secondo ciclo di istruzione:

a) sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore al valore della sufficienza negli apprendimenti delle discipline previste dai piani di studio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 per gli studenti ammessi con carenze;

b) sono ammessi all'esame di stato gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe.

4. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado il consiglio di classe può procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato solo degli studenti che abbiano frequentato almeno tre quarti dell'orario annuale di insegnamento, fatte salve le eventuali motivate deroghe stabilite nella parte didattica del progetto d'istituto.

Art. 6.

Le carenze negli apprendimenti nel secondo ciclo di istruzione

1. Le modalità di rilevazione delle carenze negli apprendimenti e di realizzazione delle attività di sostegno e di recupero nel secondo ciclo di istruzione sono disciplinate dalla Giunta provinciale nel rispetto dei seguenti criteri e finalità:

a) il collegio dei docenti è responsabilizzato nel prevenire l'insuccesso scolastico e nello stabilire i criteri generali per la realizzazione delle attività di sostegno e degli interventi di recupero;

b) la valutazione costituisce strumento formativo e orientativo per lo studente e regolativo per i processi di insegnamento-apprendimento;

c) lo studente è responsabilizzato nella partecipazione al recupero delle proprie carenze negli apprendimenti;

d) lo studente e la famiglia sono adeguatamente e puntualmente informati sulle carenze negli apprendimenti, sulle possibili conseguenze, sulle modalità di recupero e sui loro esiti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 della legge provinciale sulla scuola.

Art. 7.

Il credito scolastico nel secondo ciclo di istruzione

1. Ai fini del calcolo e della conseguente attribuzione allo studente del credito scolastico previsto dalla normativa statale vigente, il consiglio di classe non tiene conto del voto relativo alla valutazione della capacità relazionale.

2. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico allo studente ammesso all'esame di stato con una valutazione complessivamente sufficiente il consiglio di classe attribuisce allo stesso in ogni caso il punteggio minimo previsto dalla normativa statale vigente per i casi in cui la media dei voti sia pari a sei.

3. I docenti di religione cattolica e, analogamente, i docenti dell'attività didattica alternativa fanno parte del consiglio di classe riunito per la definizione del credito scolastico per gli studenti che si avvalgono del relativo insegnamento.

Art. 8.

La valutazione degli studenti stranieri

1. La valutazione degli studenti stranieri, come definiti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg. «Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (art. 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)», deve tener conto della necessaria coerenza valutativa con il percorso didattico personalizzato previsto dall'art. 10 del decreto medesimo e con gli elementi valutativi acquisiti.

2. All'interno dei criteri generali per la valutazione periodica e annuale, definiti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*, sono stabilite anche le modalità e gli strumenti di valutazione per gli studenti stranieri; il protocollo di accoglienza degli studenti stranieri, previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg. del 2008, dà evidenza anche di questi criteri generali.

3. Qualora per gli studenti stranieri, secondo i casi e le modalità previste dall'art. 2, comma 1, della legge provinciale 14 luglio 1997

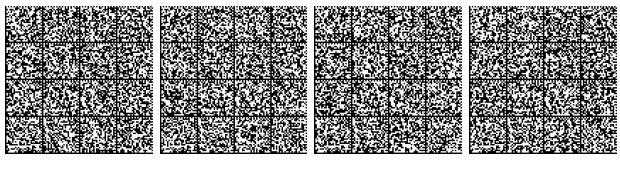

n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15), l'apprendimento di una lingua straniera sia sostituito da quello della lingua madre, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e nel rispetto dei criteri organizzativi stabiliti dalla Provincia, il consiglio di classe in merito all'apprendimento della lingua madre acquisisce il giudizio valutativo espresso dal mediatore interculturale.

Art. 9.

La valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali

1. La valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali, come definiti dal decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. «Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)», deve tener conto della necessaria coerenza valutativa con il percorso educativo individualizzato o personalizzato e degli elementi valutativi acquisiti a cura del consiglio di classe da figure di supporto, nonché delle particolarità relative all'esonero da una o entrambe le lingue straniere.

2. La valutazione degli studenti, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg. del 2008, è effettuata sulla base del piano educativo individualizzato (PEI) in relazione a specifici criteri educativo-didattici, a modalità organizzative e ad attività aggiuntive, in sostituzione parziale o totale dei contenuti di alcune discipline. Il documento di valutazione contiene solo la valutazione delle discipline previste dal PEI.

3. La valutazione degli studenti, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg. del 2008, è effettuata sulla base del progetto educativo personalizzato (PEP) in relazione ai criteri didattici, alle modalità organizzative, alle misure dispensative e agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea.

4. La valutazione degli studenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg. del 2008, è effettuata sulla base del progetto educativo personalizzato (PEP), e delle specifiche azioni in esso definite.

Art. 10.

La valutazione nei corsi e percorsi per adulti organizzati dalle istituzioni scolastiche

1. La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti nei corsi e percorsi per adulti tiene conto, per quanto compatibili, dei criteri e delle modalità previste per i corsi ordinari come definiti dal collegio dei docenti, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*.

Capo II

SOGGETTI E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

Art. 11.

Funzioni del collegio dei docenti e del consiglio di classe in merito alla valutazione periodica e annuale

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, il collegio docenti, al fine di assicurare coerenza, trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni dei singoli docenti e dei consigli di classe, definisce, nella parte didattica del progetto d'istituto:

a) i criteri generali da seguire per lo svolgimento della valutazione periodica ed annuale, definendo un sistema di valutazione articolato in responsabilità, criteri, modalità, procedure e strumenti, anche standardizzati, in un'ottica dinamica e formativa, nel rispetto della collegialità del giudizio e favorendo la componente dialogata della valutazione, tenuto conto della fase evolutiva dello studente;

b) i criteri generali da seguire per la valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione che svolgono percorsi di alternanza scuola-lavoro ai sensi dell'art. 65 della legge provinciale sulla scuola;

c) le date e la frequenza della valutazione periodica effettuata dal consiglio di classe, fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, comma 1 , e 4, comma 1.

2. Ferma restando la competenza di ogni singolo docente responsabile della specifica attività didattica e formativa, alla valutazione degli apprendimenti, della capacità relazionale dello studente provvede, ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale sulla scuola, il consiglio di classe presieduto dal dirigente dell'istituzione scolastica, o da un docente da lui delegato, con la sola componente di tutti i docenti responsabili delle attività educative e didattiche della classe. La valutazione delle singole discipline è collegiale e spetta al consiglio di classe su motivata e documentata proposta del docente della disciplina, ferma restando la competenza degli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio prevista dall'art. 25, comma 1, della legge provinciale sulla scuola.

3. I docenti di sostegno, facendo parte del consiglio di classe ai sensi del comma 2, partecipano alla valutazione di tutti gli studenti della classe.

4. Ai sensi delle norme concordatarie, delle conseguenti intese e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), i docenti di religione cattolica fanno parte del consiglio di classe, con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, per la valutazione periodica e annuale degli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.

Art. 12.

Documento di valutazione e modalità di comunicazione degli esiti della valutazione

1. Le istituzioni scolastiche predispongono il documento di valutazione nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:

a) trasparenza e completezza delle informazioni;

b) indicazione degli elementi essenziali di identificazione dell'istituzione scolastica e dello studente;

c) nel documento di valutazione è riportata a margine anche la valutazione delle discipline opzionali facoltative;

d) limitatamente all'ultima classe del primo ciclo di istruzione il documento di valutazione contiene il consiglio orientativo;

e) nel secondo ciclo di istruzione i voti numerici, espressi in decimi ai sensi dell'art. 4, comma 2, sono scritti in lettere.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 della legge provinciale sulla scuola e fermo restando quanto previsto dal comma 1 di questo articolo, le modalità di comunicazione, anche in forma telematica, degli esiti della valutazione periodica e annuale fanno parte di un programma di comunicazione continua tra docenti e famiglie; sono parte di questa comunicazione anche le informazioni ai genitori sui risultati delle verifiche, sulle assenze e sull'andamento scolastico dei propri figli, con particolare riguardo alle situazioni che possono portare alla non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato.

Capo III

DISPOSIZIONI PER IL RACCORDO CON IL SISTEMA NAZIONALE

Art. 13.

Forme di raccordo con la valutazione disciplinata dalla normativa statale

1. Nel primo ciclo di istruzione per il raccordo tra la valutazione degli studenti disciplinata da questo regolamento e quella disciplinata dalla normativa statale le istituzioni scolastiche utilizzano la tabella A.

2. Nel secondo ciclo di istruzione gli studenti provenienti da fuori provincia di Trento, nei confronti dei quali sia stata deliberata dal consiglio di classe la sospensione del giudizio, sono iscritti con riserva alla classe successiva, in attesa della conclusione della procedura di valutazione nell'istituzione scolastica di provenienza.

3. Ferme restando le modalità di svolgimento dell'esame di stato stabilite dalla normativa statale vigente, nel primo ciclo di istruzione, in coerenza e continuità con le modalità per la valutazione periodica stabilite per l'anno scolastico 2008-2009 dalla deliberazione di Giunta provinciale 3 ottobre 2008, n. 2456 (Direttiva per la valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti per l'anno scolastico 2008/2009), la valutazione delle prove scritte e del colloquio pluridisciplinare dell'esame di stato è espressa con i giudizi sintetici previsti dall'art. 3, comma 2. Sulla base degli esiti delle prove d'esame e del giudizio di ammissione, la commissione esaminatrice formula un giudizio sintetico finale che provvede a convertire in voto numerico utilizzando la tabella A, motivando in particolare la conversione numerica nel caso di giudizio sintetico pari a ottimo. Nei casi di merito eccezionale la commissione esaminatrice può assegnare la lode.

4. La certificazione delle competenze degli studenti è sospesa fino alla definizione delle competenze stesse da parte del regolamento sui piani di studio provinciali di attuazione dell'art. 55 della legge provinciale sulla scuola.

TABELLA *A*

RACCORDO CON LA VALUTAZIONE DISCIPLINATA DALLA NORMATIVA STATALE (ART. 13,COMMI 1 E 3)

Giudizi sintetici	Voti numerici
Non sufficiente	da 1 a 5
Sufficiente	6
Buono	7
Distinto	8
Ottimo	da 9 a 10

Trento, 27 aprile 2009

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2009, registro 1, foglio 6

09R0507

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 15 aprile 2009, n. **6.**

Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Umbria n. 18 del 22 aprile 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi e finalità

1. La Regione Umbria, in attuazione dell'art. 62 dello statuto, istituisce il Centro per le pari opportunità, di seguito denominato Centro, quale organismo regionale di parità, che concorre con il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente alla eliminazione delle discriminazioni tra i sessi e alla promozione delle politiche di genere.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per garantire il superamento di ogni forma di discriminazione diretta o indiretta ancora esistente nei confronti delle donne.

3. La Regione favorisce, altresì, l'incremento della partecipazione delle donne alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile, attraverso l'inserimento della dimensione di genere nella normativa, nonché nell'azione politica e programmatica regionale.

Art. 2.

Azioni positive in tema di parità

1. In attuazione dell'art. 7 dello statuto, la Regione, con il concorso del Centro, adotta azioni positive finalizzate a realizzare la piena parità tra uomini e donne nella vita sociale, culturale, economica e politica. In particolare, facendo propri gli indirizzi enunciati nella Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego:

a) favorisce l'equilibrio tra attività professionale e vita privata e familiare per donne e uomini, attraverso politiche di conciliazione che incoraggino la condivisione delle responsabilità familiari;

b) favorisce l'accesso delle donne ai posti di lavoro e l'incremento delle opportunità di istruzione, di avanzamento professionale e di carriera delle donne;

c) promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione, trasferimento e scambio di buone pratiche, volte a favorire il cambiamento verso una società con ruoli equilibrati e non discriminatori;

d) favorisce l'inserimento femminile nella vita sociale, promuovendo una adeguata politica dei servizi sociali;

e) promuove la presenza delle donne nei luoghi decisionali, sia in ambito pubblico che privato, nelle assemblee elettive e nei diversi livelli di governo, negli enti, negli organismi e in tutti gli incarichi la cui nomina o designazione è di competenza della Regione;

i) adotta la Carta europea per l'uguaglianza e la parità tra uomini e donne nella vita locale e ne promuove l'adozione da parte di province e comuni;

g) promuove iniziative volte a conseguire gli obiettivi posti a livello comunitario in tema di occupazione femminile, anche al fine di eliminare la disparità retributiva tra uomini e donne;

h) sostiene l'integrazione delle pari opportunità a tutti i livelli di istruzione e formazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche regionali, l'Università degli studi e l'Università per stranieri di Perugia;

i) sostiene l'imprenditorialità femminile, favorendo la creazione, lo sviluppo, la crescita dimensionale e la cooperazione delle imprese gestite da donne;

l) mette in campo un programma di azioni volto a prevenire e combattere la violenza di genere;

m) promuove iniziative che favoriscano l'integrazione delle donne migranti.

Art. 3.

Bilancio di genere

1. La Regione promuove l'adozione del Bilancio di genere, allegato al bilancio di previsione, quale strumento di monitoraggio e di valutazione dell'impatto delle politiche regionali sulla componente femminile e orienta la propria attività tenendo conto della diversa ricaduta su donne e uomini.

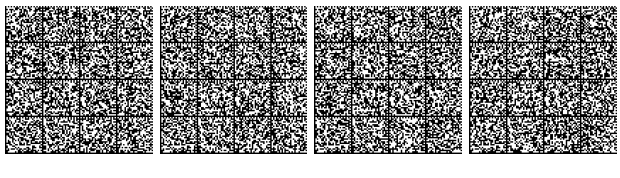

Art. 4.

Il Centro per le pari opportunità

1. Il Centro ha personalità giuridica di diritto pubblico e, nelle materie di propria competenza, è dotato di autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale).

2. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Centro si avvale dei mezzi e del personale messo a disposizione dalla Regione o proveniente da altre amministrazioni pubbliche; può, altresì, ricorrere all'apporto di esperti e alla collaborazione di istituti universitari e centri di ricerca pubblici o privati.

3. La gestione del Centro, caratterizzata dallo svolgimento di attività di erogazione di servizi a contenuto specialistico, è improntata a criteri di efficacia ed efficienza.

4. Il Centro per il proprio funzionamento adotta un regolamento interno organizzativo e contabile.

Art. 5.

Compiti del Centro

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge il Centro:

a) promuove e svolge indagini e ricerche, anche in collaborazione con l'Agenzia Umbria Ricerche e con la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, sulle problematiche connesse alla differenza sessuale e ne cura la raccolta e la diffusione anche attraverso incontri, seminari, convegni, conferenze e pubblicazioni;

b) predispone progetti in materia di parità e pari opportunità e fornisce indicazioni alla Regione ai fini della redazione dei documenti di programmazione generale e settoriale;

c) vigila sull'applicazione delle leggi di parità esistenti e presenta al Consiglio regionale e alla Giunta proposte per l'adeguamento della legislazione regionale;

d) esprime pareri obbligatori sui progetti di legge regionale, sugli strumenti di programmazione, nonché sugli atti di carattere generale che hanno incidenza nelle materie attinenti le politiche di genere, di competenza del Consiglio regionale e della Giunta, secondo le modalità stabilite nei regolamenti interni dei suddetti organi;

e) svolge servizi di informazione e consulenza a favore delle donne, nonché di orientamento verso prestazioni messe a disposizione da altri enti e istituti;

f) svolge azioni di prevenzione e contrasto verso qualsiasi forma di violenza contro le donne, anche mediante la gestione di servizi dedicati alla tutela delle donne, in collegamento con la rete dei servizi socio-sanitari. In tale ambito è inserito il Servizio Telefono Donna;

g) promuove ogni altra iniziativa utile al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2.

2. Gli organi e le strutture del Centro pari opportunità hanno il diritto di ottenere dagli uffici regionali e da quelli di enti, istituti e società a partecipazione regionale, le informazioni necessarie all'esercizio delle proprie funzioni. Essi sono in ogni caso tenuti alla riservatezza in ordine alle informazioni e ai dati acquisiti.

Art. 6.

Programmazione

1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta, approva il programma triennale di attività del Centro, con l'indicazione del fabbisogno finanziario.

2. Il Centro, entro il 1° settembre di ogni anno, presenta alla Giunta regionale il piano annuale di attività, in attuazione del programma triennale e il bilancio preventivo deliberati dall'assemblea di cui all'art. 9, comma 1, lettera *a)*.

3. Il conto consuntivo è trasmesso alla Giunta regionale entro il 15 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui è riferito, unitamente ad una relazione sull'attività svolta.

4. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale gli atti di cui ai commi 2 e 3.

Art. 7.

Rapporti del Centro con altri organismi

1. Il Centro si pone come punto di riferimento e di confronto di soggetti pubblici, con particolare riguardo ai comuni ed alle province e di soggetti privati, quali in particolare le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e le associazioni ed i gruppi, organizzati e non, delle donne svolgendo attività di:

a) informazione e consulenza in materia di parità;

b) promozione di iniziative culturali;

c) verifica, in collaborazione con la consigliera o il consigliere di parità regionale, sull'applicazione delle leggi relative alla parità tra uomo e donna, con particolare riferimento alla parità in materia di lavoro, nonché sulle condizioni di impiego delle donne.

2. Il Centro, nell'esercizio delle sue funzioni, sviluppa rapporti di collaborazione con tutti gli enti ed organismi preposti alla realizzazione della parità tra uomo e donna attivi a livello regionale, interregionale, nazionale ed europeo.

3. Il Centro, di intesa con il Presidente della Giunta o suo delegato, convoca, con cadenza almeno annuale, l'assemblea regionale composta dalle associazioni e dai movimenti femminili iscritti all'elenco di cui all'art. 8 e dai rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, dei lavoratori e delle forze politiche, per illustrare e discutere l'attività svolta dal centro.

4. Il Centro invia annualmente al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e ai componenti dell'assemblea regionale di cui al comma 3, una relazione sull'attuazione delle politiche di genere e sullo stato di attuazione degli obiettivi di parità e pari opportunità della presente legge, da porre all'esame del Consiglio regionale.

5. Il centro può chiedere di essere ascoltato in Consiglio regionale su problemi di particolare rilevanza economica, sociale e culturale.

Art. 8.

Elenco regionale delle associazioni e dei movimenti femminili

1. È istituito presso il Centro l'elenco regionale delle associazioni e dei movimenti femminili, di seguito denominato elenco, anche per consentire la convocazione dell'assemblea regionale di cui all'art. 7, comma 3.

2. La gestione dell'elenco è affidata al responsabile del Centro, di cui all'art. 14 il quale provvede, tempestivamente, ad effettuare gli eventuali aggiornamenti e le cancellazioni.

3. Possono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 1, presentando il proprio atto costitutivo, tutte le associazioni e i movimenti femminili il cui statuto o atto costitutivo preveda finalità tra quelle previste dalla presente legge.

4. L'elenco è pubblicato annualmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione Umbria.

Art. 9.

Gli organi del Centro

1. Sono organi del Centro:

a) l'assemblea;

b) il presidente;

c) il revisore dei conti.

Art. 10.

Assemblea

1. L'assemblea è composta da venti componenti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a 13, fra coloro che hanno maturato riconosciute esperienze e competenze di carattere culturale, sociale, giuridico, economico, scientifico e politico sulla condizione femminile.

2. Nei novanta giorni precedenti il rinnovo dell'assemblea, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, raccoglie le proposte di candidatura dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale, dalle categorie economiche, dai partiti e dalle associazioni e movimenti femminili iscritti nell'elenco di cui all'art. 8.

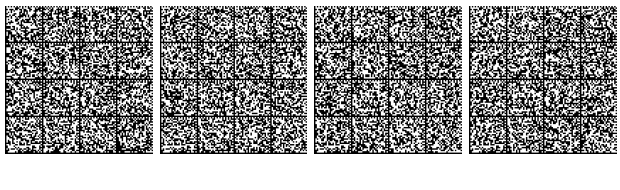

3. Le proposte di candidatura di cui al comma 2 sono comunicate entro trenta giorni dalla pubblicazione della richiesta.

4. I componenti dell'assemblea sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale che ne fissa anche la data e il luogo della prima convocazione.

5. Le consigliere e i consiglieri regionali e provinciali di parità effettivi, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), sono componenti a tutti gli effetti dell'assemblea.

6. L'assemblea dura in carica fino alla scadenza ordinaria o anticipata della legislatura regionale ed esercita le sue funzioni fino all'elezione della nuova assemblea, che comunque deve avvenire entro centoventi giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

7. I componenti dell'assemblea sono rieleggibili una sola volta.

Art. 11.

Sedute e compiti dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce in via ordinaria con cadenza almeno bimestrale e può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

2. La convocazione dell'assemblea può essere richiesta da un numero di componenti uguale o superiore ad un terzo.

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. L'assemblea approva il piano annuale di attività, il bilancio e il conto consuntivo e l'allegata relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati nel precedente piano annuale di attività.

Art. 12.

Il presidente e l'ufficio di presidenza

1. L'assemblea, nella prima seduta convocata dal Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dal decreto di nomina di cui all'art. 10, comma 4, elegge al proprio interno l'ufficio di presidenza, costituto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

2. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti. I due vicepresidenti e i due segretari sono eletti con voto limitato a uno.

3. L'ufficio di presidenza è rinnovato a metà legislatura ed i componenti possono essere riconfermati.

4. I vicepresidenti collaborano con il presidente e lo sostituiscono in caso di sua assenza o impedimento.

5. I1 presidente rappresenta il centro nei rapporti con l'amministrazione regionale e con l'esterno, convoca e presiede le sedute dell'assemblea e ne coordina i lavori. Il presidente può attribuire alcuni compiti e funzioni ai componenti dell'assemblea.

6. L'ufficio di presidenza:

a) cura che l'attività del Centro sia diretta al raggiungimento dei fini istituzionali perseguiti dalla presente legge;

b) garantisce il regolare espletamento delle funzioni del Centro;

c) cura l'attuazione e l'operatività delle attività e delle iniziative deliberate dall'assemblea;

d) assicura i rapporti con gli organi della Regione e con enti e soggetti esterni;

f) sovrintende alla gestione del bilancio approvato dall'assemblea;

g) esercita ogni altra funzione prevista dal regolamento del Centro di cui all'art. 4, comma 4.

Art. 13.

Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti è eletto dal Consiglio regionale.

2. Al revisore dei conti compete:

a) controllare la regolarità amministrativa e contabile del centro;

b) verificare la conformità del bilancio preventivo e del conto consuntivo alle norme di legge;

d) presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento amministrativo e contabile del Centro, da allegare al conto consuntivo ai sensi dell'art. 6, comma 3;

d) di assistere alle sedute dell'assemblea.

Art. 14.

Il responsabile del Centro

1. La Regione provvede alla nomina del responsabile del Centro ai sensi della normativa regionale vigente.

2. Spetta al responsabile l'assistenza agli organi del Centro e la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa, su indicazione dell'ufficio di presidenza.

3. Il responsabile propone al presidente il piano annuale di attività, il bilancio di previsione e il conto consuntivo, con allegata la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti da presentare all'assemblea per l'approvazione ai sensi dell'art. 11, comma 4.

Art. 15.

Indennità

1. Ai componenti dell'assemblea spetta, per la partecipazione alle sedute, un'indennità di presenza per un importo pari allo 0,50 per cento dell'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali.

2. Ai vicepresidenti e ai segretari spetta l'importo di cui al comma 1 maggiorato del 30 per cento.

3. Al presidente spetta un'indennità mensile pari all'8 per cento dell'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali.

4. Ai componenti dell'assemblea che non risiedono nel capoluogo di regione, per la partecipazione alle sedute e per quella ai gruppi di lavoro, spetta il rimborso delle spese di viaggio, nelle forme previste per i dipendenti regionali.

5. Per la partecipazione, in rappresentanza del Centro, ad incontri, convegni, seminari, ai componenti dell'assemblea spetta il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 16.

Norma transitoria

1. Il Consiglio regionale procede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'elezione dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 10.

2. Gli organi del Centro, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano il mandato fino all'insediamento dei nuovi organi. A tal fine, in sede di prima elezione dell'assemblea, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale raccoglie le proposte di candidatura dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale, dalle categorie economiche, dai partiti e dalle associazioni e movimenti femminili presenti ed operanti a livello regionale.

Art. 17.

Norma di abrogazione

1. La legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 e la legge regionale 27 dicembre 1989, n. 45 sono abrogate.

Art. 18.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento della presente legge per l'esercizio 2009 si fa fronte con imputazione alla unità previsionale di base 13.1.009 denominata «Azioni per le pari opportunità» (cap. 2539 N.I.) utilizzando le risorse disponibili nella medesima unità previsionale di base (cap. 2540) previste nel bilancio di previsione 2009 per il finanziamento della legge regionale 18 novembre 1987, n. 51.

2. Per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera *c)* della vigente legge regionale di contabilità.

3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 15 aprile 2009

LORENZETTI

09R0464

LEGGE REGIONALE 15 aprile 2009, n. **7.**

Sistema formativo integrato regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Umbria n. 18 del 22 aprile 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Oggetto e principi

1. La presente legge, in attuazione del Titolo V della Costituzione e dei diritti garantiti dalle convenzioni internazionali in materia di diritti degli uomini, delle donne e dei fanciulli, disciplina il Sistema Formativo Integrato Regionale (SFIR) di seguito denominato Sistema Formativo, ispirandosi ai seguenti principi:

a) porre la persona al centro delle politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro;

b) garantire l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione in condizione di pari opportunità e di integrazione e inclusione sociale;

c) favorire l'innalzamento dei livelli di istruzione e formazione, culturali e professionali dell'individuo e l'emergere dell'eccellenza e del merito e il pieno sviluppo delle capacità di ciascuno.

Art. 2.

Finalità

1. La presente legge, in coerenza con gli obiettivi strategici comunitari, persegue le seguenti finalità:

a) realizzare azioni qualificate per sostenere il conseguimento del successo scolastico e formativo;

b) favorire l'inserimento nel mondo del lavoro;

c) sostenere il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e contrastare la dispersione scolastica;

d) favorire l'orientamento delle persone nell'assunzione delle scelte relative alla costruzione e gestione dei propri percorsi di istruzione, formazione e lavoro;

e) favorire l'articolazione adeguata degli istituti scolastici e formativi nell'intero territorio regionale con particolare attenzione per le aree montane e le zone a rischio di disagio culturale e sociale;

f) sostenere la costituzione di reti tra le istituzioni scolastiche, le università e gli organismi di formazione professionale accreditati;

g) favorire i percorsi di accompagnamento delle persone disabili o in condizioni di disagio;

h) sostenere la collaborazione al compito educativo delle famiglie;

i) favorire il recupero di competenze chiave per l'alfabetizzazione funzionale, la costruzione della coscienza civica del cittadino e la cultura del lavoro e dell'impresa.

2. Il Sistema Formativo si realizza mediante un processo di integrazione, inteso come processo attraverso il quale i soggetti coinvolti collaborano per qualificare ed arricchire l'offerta formativa, riconoscendo il valore dell'educazione formale, non formale ed informale, anche attraverso un sistema di crediti e certificazioni che consenta al soggetto che apprende di valorizzare le competenze acquisite nei diversi ambiti o settori, favorire i passaggi tra i diversi tipi ed indirizzi e promuovere l'integrazione fra i sistemi.

Art. 3.

Processo di integrazione

1. La Regione promuove e sostiene il processo di integrazione di cui all'art. 2 valorizzando la pari dignità e autonomia di diversi soggetti, in particolare delle istituzioni scolastiche, delle università, degli organismi di formazione professionale accreditati. La Regione sostiene l'autonomia delle istituzioni scolastiche quale risorsa primaria per l'affermazione della libertà di insegnamento e del pluralismo culturale. Le istituzioni scolastiche nell'esercizio dell'autonomia didattica, realizzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), l'ampliamento dell'offerta formativa, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali.

2. I soggetti dell'integrazione sono:

a) le istituzioni scolastiche autonome;

b) gli organismi scolastici territoriali;

c) le università;

d) il sistema della formazione professionale;

e) gli enti locali.

3. Al processo dell'integrazione partecipano:

a) il sistema delle imprese, delle associazioni datoriali, dell'educazione formale e non formale;

b) le organizzazioni sindacali.

4. Partecipano al processo di integrazione anche le associazioni sociali, culturali, assistenziali e di volontariato che operano nel territorio regionale.

5. I singoli soggetti coinvolti nel processo di integrazione assicurano il rispetto degli standard operativi ed organizzativi richiesti dalle normative disciplinanti i vari istituti formativi come indicato nel piano triennale di cui all'art. 7.

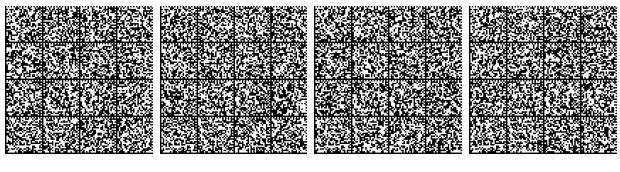

Art. 4.

Sistema Formativo Integrato Regionale

1. La Regione indirizza, sostiene e coordina il Sistema Formativo attraverso interventi finanziari, di promozione, innovazione e sperimentazione, monitoraggio, valutazione e controllo delle azioni e del sistema nel suo insieme.

2. La Regione, d'intesa con il Ministero competente in materia di istruzione e con i suoi uffici decentrati, favorisce e sostiene la costituzione di forme associative tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 2 al fine di consolidare l'autonomia scolastica e sviluppare un più proficuo rapporto con il territorio.

Art. 5.

Pari opportunità di accesso al Sistema Formativo Integrato Regionale

1. I soggetti impegnati nel Sistema Formativo, sulla base delle rispettive competenze ed autonomie c nel quadro delle complementarietà stabilito dalla Regione, perseguono l'obiettivo delle pari opportunità di accesso al sistema formativo, in particolare da parte delle fasce deboli, cooperando strettamente a tale scopo con le istituzioni scolastiche, i centri provinciali per l'impiego e con le agenzie del lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), accreditate a livello regionale, nonché con la rete comunale dei servizi sociali.

Art. 6.

Ambiti territoriali

1. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede alla individuazione degli ambiti territoriali funzionali al miglioramento dell'offerta di istruzione e formazione, quali strumenti operativi ed unificanti per la programmazione dell'offerta integrata tra istruzione e formazione professionale. Gli ambiti vengono definiti in base ad elementi di unitarietà ed omogeneità, salvaguardando il senso di appartenenza locale.

Capo II

PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 7.

Piano triennale

1. La Giunta regionale, effettuate le forme di concertazione e partenariato sociale previste dall'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e in attuazione del protocollo sulla concertazione, tenuto conto delle indicazioni della conferenza di cui all'art. 9, adotta, nel rispetto del documento regionale annuale di programmazione, il piano triennale di attuazione e coordinamento degli interventi, in raccordo con il piano triennale e con il programma annuale per le politiche del lavoro di cui alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del fondo regionale per l'occupazione dei disabili).

2. Il piano triennale, in particolare, contiene:

a) gli obiettivi e le modalità di raccordo tra le attività di orientamento e le attività di istruzione, formazione e lavoro;

b) gli strumenti a supporto del coordinamento delle attività di formazione continua, finalizzati anche a favorire il raccordo delle stesse con i fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001));

c) i protocolli di definizione dei crediti con valore a priori, mutuamente riconosciuti dai diversi soggetti del sistema integrato;

d) le modalità di scambio e valorizzazione delle buone prassi, dei sussidi e delle metodologie formative;

e) le modalità di realizzazione di azioni positive per il coinvolgimento delle famiglie nelle attività di orientamento;

f) le modalità di scambio delle esperienze tra progettisti, docenti e formatori, nonché di realizzazione di esperienze comuni di aggiornamento delle competenze;

g) la messa in comune di standard di qualità per quanto concerne la progettazione, l'attuazione e la verifica degli interventi, compresi i dispositivi di tutoring;

h) le risorse finanziarie destinate agli interventi previsti e il finanziamento di specifici progetti e iniziative.

3. Il piano triennale ha efficacia fino all'approvazione del successivo.

4. Il piano triennale è approvato dal Consiglio regionale.

Art. 8.

Programma attuativo annuale

1. Il piano triennale di cui all'art. 7 è attuato mediante programmi attuativi annuali adottati dalla Giunta regionale.

2. Il programma attuativo annuale contiene:

a) gli obiettivi da conseguire, gli interventi da attuare e le risorse da impiegare nell'anno di riferimento;

b) le modalità di assegnazione delle provvidenze e gli investimenti con l'indicazione delle relative risorse finanziarie.

Art. 9.

Conferenza del Sistema Formativo Integrato

1. È istituita la conferenza del Sistema Formativo Integrato, allo scopo di fornire linee e indirizzi per la predisposizione del piano triennale e del programma attuativo annuale nonché di determinare gli obiettivi relativi al raccordo, alla pari dignità tra i diversi sistemi e al mutuo riconoscimento dei crediti in essi maturati.

2. Della conferenza fanno parte:

a) il Presidente della Giunta regionale o l'assessore regionale delegato in materia di formazione professionale e istruzione, con funzioni di presidente;

b) il presidente della provincia di Perugia o suo delegato;

c) il presidente della provincia di Terni o suo delegato;

d) il rettore dell'Università degli studi di Perugia o suo delegato;

e) il rettore dell'Università per stranieri di Perugia o suo delegato;

f) il legale rappresentante dell'ufficio scolastico regionale o suo delegato;

g) due componenti designati dal consiglio delle autonomi locali;

h) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

i) quattro componenti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative;

l) un componente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Perugia;

m) un componente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Terni;

n) tre rappresentanti degli organismi di formazione professionale accreditati, designati d'intesa dagli stessi organismi;

o) quattro rappresentanti delle istituzioni scolastiche, di cui una paritaria, designati d'intesa dagli stessi organismi;

p) tre rappresentanti del Forum regionale dei genitori;

q) la consigliera di parità regionale o suo delegato;

r) una rappresentante del Centro per le pari opportunità.

3. La conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

4. La conferenza adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.

5. La partecipazione ai lavori della conferenza da parte dei rappresentanti designati è a titolo gratuito.

Capo III

INTERVENTI INTEGRATI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Art. 10.

Interventi educativi per l'infanzia

l. La Regione, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia), favorisce le condizioni per una reale integrazione delle bambine e dei bambini diversamente abili e in situazioni di difficoltà sociale e culturale.

Art. 11.

Obbligo di istruzione e diritto-dovere di istruzione e formazione

1. La Regione promuove percorsi e progetti per favorire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale, al fine di:

a) sostenere l'innalzamento generalizzato dei livelli di istruzione dei giovani e favorire il successo scolastico e formativo attivando azioni anche parallele, complementari e coordinate all'offerta di istruzione, volte a prevenire e contrastare l'abbandono scolastico;

b) promuovere la sperimentazione di percorsi integrati tra le scuole e il sistema della formazione, in grado di interpretare dinamicamente l'interazione tra singolarità della persona, culture locali e culture professionali;

c) realizzare misure di accompagnamento per sostenere il passaggio tra il sistema di istruzione e quello della formazione professionale e viceversa, anche attraverso procedure di riconoscimento dei crediti acquisiti, ai fini del raggiungimento di più alti livelli di istruzione e formazione;

d) favorire l'attivazione di esperienze professionalizzanti finalizzate a favorire la transizione e l'inserimento nel mondo del lavoro.

2. La Regione, nella sua azione di cui al comma 1, tiene conto:

a) della pari dignità dei sistemi di istruzione e di formazione professionale;

b) della prevenzione, contrasto e recupero della dispersione scolastica e formativa e degli insuccessi;

c) del conseguimento, al termine del percorso, di una qualifica valida sul territorio nazionale;

d) del riconoscimento di crediti formativi per eventuali passaggi degli studenti nei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale e dell'apprendistato.

3. I percorsi di cui al comma 1 si articolano anche nelle tipologie dei percorsi integrati triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale e dei percorsi e progetti triennali a modalità flessibile e personalizzata.

Art. 12.

Istruzione e formazione superiore

1. Nei percorsi di istruzione scolastica, universitaria e formazione professionale successivi al secondo ciclo è favorito lo sviluppo di competenze:

a) culturali e sociali, funzionali all'adattamento in continuo ai mutevoli contesti di vita e di lavoro ed alla contestuale riscoperta culturale dei mestieri;

b) professionali, finalizzate alla progressione tecnico-specialistica delle conoscenze e capacità acquisite nell'obbligo formativo;

c) scientifiche e tecnologiche, anche al fine di sostenere la ricerca orientata all'innovazione;

d) strategiche e gestionali, finalizzate al coordinamento e al presidio dei processi produttivi e organizzativi.

2. L'acquisizione delle competenze di cui al comma 1 è favorita dagli interventi realizzati in integrazione tra i sistemi dell'istruzione scolastica e universitaria, della formazione professionale e del lavoro secondo la normativa vigente.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono articolati in:

a) percorsi di formazione tecnico-specialistica post diploma e post laurea;

b) percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS);

c) percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);

d) moduli professionalizzanti in ambito universitario;

e) master post laurea triennale e specialistica.

Art. 13.

Alternanza istruzione - formazione-lavoro

1. La Regione promuove e coordina l'alternanza istruzione - formazione-lavoro in quanto esperienza integrata tra contesti e modalità di apprendimento formali e non formali, finalizzata a favorire un più efficace sviluppo delle competenze professionali mediante la combinazione e la sistematizzazione di conoscenze teorico-concettuali e abilità pratico-applicative. La Regione promuove metodologie progettuali strumentali al perseguimento della qualità dell'intervento formativo.

2. All'interno dei percorsi formali di istruzione e/o formazione l'alternanza si realizza attraverso:

a) stage orientativi e formativi;

b) tirocini aziendali;

c) progetti di lavoro finalizzati a favorire la conoscenza dei contesti settoriali e/o aziendali;

d) laboratori pratici;

e) attività di simulazione d'impresa;

f) visite aziendali per l'osservazione di processi produttivi e organizzativi;

g) partecipazione a progetti di ricerca e sperimentazione.

Art. 14.

Apprendistato

1. La Regione, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell'apprendistato), promuove l'offerta formativa in apprendistato.

2. I soggetti del Sistema Formativo di cui all'art. 3 cooperano in particolare:

a) nell'implementazione degli standard contenuti nel Repertorio definiti dai soggetti di cui all'art. 3 della legge regionale n. 18/2007;

b) nel rafforzamento delle prassi mirate alla certificazione delle esperienze lavorative e formative svolte dagli apprendisti, anche al fine della loro trasferibilità come crediti;

c) nel rafforzamento delle prassi mirate alla qualità dell'offerta formativa per l'apprendistato;

d) nella formazione congiunta dei docenti formatori e nello scambio di buone prassi, metodi e sussidi formativi.

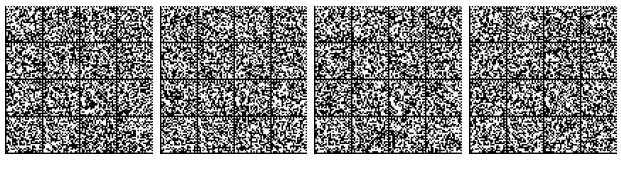

Art. 15.

Formazione continua

1. Gli interventi per la formazione continua sono rivolti agli adulti occupati, ai dipendenti ed ai titolari d'impresa e perseguono gli obiettivi relativi all'adattabilità della forza lavoro attraverso il rafforzamento delle competenze mirate al mantenimento dell'impiego ed allo sviluppo professionale dei lavoratori nonché ai fabbisogni indotti dall'innovazione tecnologica ed organizzativa e dalla società dell'informazione.

2. La Regione coordina i dispositivi e le attività dei diversi soggetti impegnati nella formazione continua, garantendo anche le necessarie attività di monitoraggio, valutazione e valorizzazione delle buone prassi, allo scopo di ottimizzare l'uso delle diverse fonti di finanziamento della formazione continua, di evitare sovrapposizioni e garantire la migliore copertura possibile delle diverse esigenze ed emergenze a livello aziendale, settoriale e territoriale.

Art. 16.

Apprendimento permanente

1. La Regione programma l'apprendimento permanente.

2. Ai fini della presente legge si definisce apprendimento permanente qualsiasi attività di apprendimento avviata in qualsiasi momento della vita volta a migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale, che si può realizzare nella intera gamma dell'apprendimento formale, non formale e informale.

3. Gli interventi per l'educazione degli adulti sono mirati:

a) all'acquisizione di conoscenze e competenze di base, segnatamente nelle situazioni di deprivazione educativa e a rischio di esclusione sociale;

b) alla possibilità di ricomporre e completare percorsi formativi per il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale;

c) al pieno sviluppo della personalità.

4. La Regione programma gli interventi per l'educazione degli adulti mediante:

a) il coinvolgimento di tutti gli enti pubblici e privati che a vario titolo operano nel campo dell'educazione permanente, ottimizzando le risorse messe a disposizione da parte di tutti i soggetti istituzionali interessati, al fine di garantire il più ampio soddisfacimento della domanda;

b) l'adeguamento alle realtà locali e ai bisogni delle singole persone;

c) la partecipazione dei soggetti interessati in tutte le fasi della programmazione della gestione e del controllo delle attività formative;

d) la ripartizione delle funzioni degli enti pubblici coinvolti, facendoli interagire fra di loro e con gli abitanti del territorio.

Capo IV

INNOVAZIONE E QUALITÀ

Art. 17.

Innovazione e qualità del Sistema Formativo Integrato Regionale

1. La Regione favorisce l'innovazione e la qualità del Sistema Formativo, in modo da sviluppare le condizioni di accesso e di partecipazione degli individui all'offerta educativa e formativa e la valorizzazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali al fine della prosecuzione degli studi e dell'accesso qualificato al mercato del lavoro attraverso:

a) lo sviluppo del sistema di riconoscimento dei crediti formativi di cui all'art. 18, ai fini del rientro nei sistemi di educazione e formazione e della prosecuzione degli studi, in una logica di apprendimento lungo il corso della vita;

b) lo sviluppo del sistema di certificazione delle competenze individuali di cui all'art. 19, anche a supporto della qualificazione professionale e delle relazioni fra domanda ed offerta di lavoro.

Art. 18.

Riconoscimento dei crediti formativi

1. Al fine della valorizzazione delle conoscenze e delle competenze acquisite, rivolta all'inserimento o al reingresso nel sistema di istruzione e formazione professionale, la Regione realizza, con i soggetti del Sistema Formativo e con le parti sociali, iniziative per la definizione e la promozione del sistema regionale di riconoscimento degli apprendimenti formali, non formali ed informali come crediti formativi, coordinato ed integrato con quanto disposto in merito alla certificazione delle competenze.

Art. 19.

Certificazione delle competenze

1. La Regione realizza, con i soggetti del Sistema Formativo e con le parti sociali, iniziative per la definizione e la promozione del sistema regionale degli standard professionali, di attestazione e di certificazione delle competenze, in coerenza con i principi e le norme nazionali ed europee, altroché in modo integrato con il sistema regionale di riconoscimento dei crediti formativi per la valorizzazione delle competenze acquisite attraverso apprendimenti formali, non formali ed informali, rivolta alla loro migliore spendita sul mercato del lavoro, anche con riferimento al mutuo riconoscimento di titoli, qualifiche ed abilitazioni.

Art. 20.

Libretto formativo del cittadino

1. Le esperienze formative e di apprendimento non formale ed informale di ogni cittadino sono trascritte a richiesta dell'interessato nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 9 della legge regionale n. 18/2007. Il libretto viene rilasciato dalla Regione, anche attraverso i soggetti educativi e formativi del Sistema Formativo.

2. Il libretto formativo personale contiene titoli, qualifiche, certificazioni e crediti conseguiti, attestazioni di frequenza e partecipazione ad attività formative, di lavoro e di educazione non formale.

Art. 21.

Orientamento

1. La Regione garantisce il diritto all'orientamento inteso quale insieme di attività finalizzate a migliorare le capacità della persona di progettare, affrontare e monitorare le scelte relative alla costruzione e gestione dei propri percorsi di istruzione, formazione, lavoro, in tutte le fasi del ciclo di vita e in particolare nei momenti di transizione fra diverse condizioni e percorsi.

2. La Regione assicura il coordinamento e l'integrazione fra i servizi di orientamento erogati in diversi contesti e fasi del ciclo di vita attraverso interventi di conoscenza, qualificazione del sistema, aggiornamento e formazione degli operatori, creazione ed automazione delle banche dati, monitoraggio e valutazione dei risultati.

3. Il quadro coordinato delle attività di orientamento promosse dalla Regione e di quelle da attuare a cura dei diversi soggetti che operano nel campo dell'istruzione, formazione e lavoro è parte integrante del piano triennale di attuazione e coordinamento degli interventi di cui all'art. 7.

Art. 22.

Accreditamento

1. Ai fini della presente legge costituisce processo di accreditamento lo strumento strategico di qualificazione e sviluppo del Sistema Formativo, finalizzato al miglioramento continuo dell'offerta di istruzione e formazione nella prospettiva dell'apprendimento lungo l'intero arco della vita per la garanzia dei diritti fondamentali di apprendimento delle competenze per l'occupabilità e l'adattabilità durante tutto l'arco della vita.

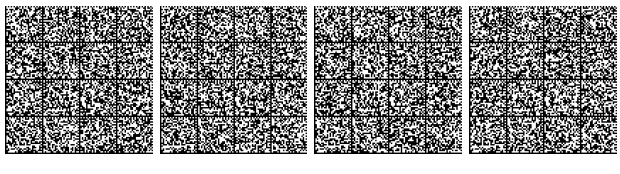

2. A tal fine la Regione assume le seguenti priorità in relazione all'evoluzione del sistema di accreditamento:

a) promozione di un sistema più ampio e flessibile rispondente alle diverse specificità degli interventi formativi e ispirato al principio dell'apprendimento lungo l'intero arco della vita, come definito dall'art. 15, comma 2;

b) diffusione di scenari, pratiche e comportamenti della qualità globale dei prodotti, dei processi e delle risorse nella progettazione, organizzazione ed erogazione dei servizi;

c) gestione di un insieme di standard minimi significativi e sostenibili, in termini di contenuti informativi e modalità valutative;

d) sviluppo di un impianto di monitoraggio funzionale alle scelte strategiche da parte dei soggetti istituzionali e sociali e all'apprendimento complessivo del sistema formativo.

Art. 23.

Qualificazione delle risorse umane

1. La Regione promuove e sostiene gli interventi di formazione dei docenti e dei formatori ed i progetti di ricerca ed innovazione didattica per lo sviluppo della professionalità degli stessi operanti in ambito integrato.

2. Gli interventi promuovono prioritariamente l'acquisizione di una comune professionalità e di specifiche competenze relative a nuovi modelli didattici e formativi con particolare riferimento:

a) alle modalità di progettazione e realizzazione di interventi di orientamento, informazione e sensibilizzazione a sostegno delle scelte;

b) alla formazione sui processi di tutoraggio, sulla definizione e realizzazione di misure di accompagnamento al lavoro;

c) alla formazione a supporto della progettazione e realizzazione di percorsi formativi integrati e sulle metodologie di progettazione per unità capitalizzabili e unità formative;

d) alla messa in trasparenza degli apprendimenti individuali per il loro riconoscimento in termini di crediti formativi;

e) alla progettazione e realizzazione di percorsi formativi integrati e sulle metodologie di progettazione per unità formative capitalizzabili.

Art. 24.

Ricerca ed innovazione del sistema

1. La Regione promuove la ricerca e l'innovazione didattica e tecnologica per la qualificazione del Sistema Formativo in coerenza con la vigente normativa europea, nazionale e regionale in materia di innovazione e trasferimento tecnologico, anche attraverso la valorizzazione delle attività realizzate in un contesto internazionale dalle università e dai centri di ricerca regionali e nazionali.

Capo V

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Art. 25.

Linee di programmazione e indirizzi

1. Nel rispetto dei principi generali e dei principi fondamentali in materia di istruzione contenuti nella legislazione statale e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, la Regione esercita la propria competenza concorrente in materia di istruzione, salvaguardando la garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale.

2. Nel rispetto degli indirizzi regionali e delle rispettive competenze, gli enti locali contribuiscono alla realizzazione ed al funzionamento del Sistema Formativo, promuovendo la partecipazione e la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati, nonché ottimizzando l'organizzazione della rete scolastica, anche tramite la costituzione di poli formativi quale strumento di organizzazione e governo dell'offerta formativa locale.

Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

Norma transitoria

1. La prima conferenza del Sistema Formativo integrato di cui all'art. 9 dura in carica fino alla scadenza della legislatura.

Art. 27.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si fa fronte con le risorse finanziarie trasferite per le medesime finalità dallo Stato e dall'Unione europea.

2. Alla realizzazione del Sistema Formativo concorrono le leggi regionali di settore con le relative dotazioni finanziarie.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 15 aprile 2009

LORENZETTI

09R0465

LEGGE REGIONALE 15 aprile 2009, n. **8.**

Ulteriore integrazione della legge regionale 29 ottobre 1999, n. 29 (Individuazione del sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale «Monte Peglia e Selva di Meana»).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Umbria n. 18 del 22 aprile 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 2

1. Dopo la lettera *e)* del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 29 ottobre 1999, n. 29 (Individuazione del sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale «Monte Peglia e Selva di Meana») è aggiunta la seguente:

«*e*-bis) le aree contigue alle aree naturali protette Selva di Meana ed Elmo-Melonta, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 9/1995.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 15 aprile 2009

LORENZETTI

09R0466

LEGGE REGIONALE 15 aprile 2009, n. **9.**

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Umbria n. 18 del 22 aprile 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione all'art. 6

1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) è sostituto dal seguente:

«3. L'autorizzazione è negata quando le soluzioni tecniche proposte non garantiscono contro il verificarsi del pericolo di danno pubblico per perdita di stabilità, erosione, denudazione o turbamento del regime delle acque o sono in contrasto con i criteri e gli indirizzi della gestione forestale sostenibile.».

Art. 2.

Modificazioni all'art. 7

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 28/2001 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di realizzazione degli interventi previsti dai commi 6 e 7 dell'art. 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano urbanistico territoriale), devono essere effettuati interventi di compensazione ambientale, mediante realizzazione di un imboschimento, e relative cure colturali per i primi cinque anni successivi all'impianto, per una superficie pari a quella interessata dall'intervento, a cura e spese del proponente, da realizzare nell'ambito del comune interessato o dei comuni limitrofi o, in alternativa, mediante versamento di un contributo di onere equivalente al costo presunto dell'imboschimento, e relative cure colturali per i primi cinque anni, da versare alla Regione, in unica soluzione o in alternativa per il cinquanta per cento antecedentemente il rilascio dell'autorizzazione o della concessione e per il restante cinquanta per cento in cinque rate annuali di pari importo, e finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio boschivo, privilegiando quelli di imboschimento. A garanzia dell'esecuzione degli interventi compensativi l'istante deve presentare all'ente competente per territorio una cauzione o una garanzia fideiussoria come indicato all'art. 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni).».

2. Il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 28/2001 è sostituito dal seguente:

«5. In deroga a quanto stabilito al comma 3 è consentita la circolazione e la sosta dei veicoli a motore negli ambiti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 da parte degli abitanti ivi dimoranti e invalidi con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta il cui veicolo sia munito di apposito contrassegno.».

Art. 3.

Modificazione all'art. 9

1. L'art. 9 della legge regionale n. 28/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Ditte boschive)* — 1. È istituito presso ciascun ente competente per territorio l'elenco delle ditte aventi sede legale nel territorio dello stesso, idonee all'utilizzazione dei boschi per conto terzi o comunque dei boschi non in possesso dell'esecutore dell'intervento selvicolturale.

2. In base alle specifiche tecniche stabilite dal regolamento l'elenco è suddiviso nelle seguenti tre fasce:

a) fascia A: ditte idonee all'utilizzo ili qualsiasi estensione di bosco;

b) fascia B: ditte idonee all'utilizzo di superfici inferiori a dieci ettari per singola proprietà;

c) fascia C: ditte idonee all'utilizzo di superfici inferiori a due ettari per singola proprietà.

3. Il regolamento disciplina:

a) le modalità di tenuta dell'elenco;

b) le modalità di iscrizione all'elenco e di rinnovo, sospensione e revoca dell'idoneità;

c) il limite massimo, riferito ad una stagione silvana, di superficie entro il quale per l'utilizzazione dei boschi cedui non è obbligatoria l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1.

4. Alle ditte aventi sede legale in altre regioni l'attività boschiva è consentita previa presentazione di certificato equipollente rilasciato dall'amministrazione regionale di provenienza o di certificato di idoneità rilasciato dal coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato dove la ditta figura iscritta alla locale Camera di commercio industria e artigianato e previo rilascio di apposito attestato di idoneità da parte dell'ente competente per territorio.».

Art. 4.

Integrazioni all'art. 10

1. Alla lettera *b)* del comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 28/2001 il «punto» è sostituito dal «punto e virgola».

2. Dopo la lettera *b)* del comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 28/2001 è aggiunta la seguente:

«*b*-bis). Il limite massimo di superficie, riferito ad una stagione silvana, entro il duale per l'utilizzazione dei boschi cedui non è obbligatoria l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1.».

Art. 5.

Integrazioni al l'art. 19

1. Alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 28/2001 il «punto» è sostituito dal «punto e virgola».

2. Dopo la lettera *c)* del comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 28/2001 sono aggiunte le seguenti lettere:

«*c*-bis) dare immediata comunicazione al sindaco del comune interessato da incendio boschivo, qualora l'incendio in atto non possa essere posto sotto controllo con le forze di primo intervento;

c-ter) dare immediata comunicazione al sindaco, al prefetto e alla sala operativa regionale della Protezione civile per gli adempimenti di competenza, qualora l'incendio boschivo può interessare aree o fasce nelle quali l'interconnessione tra strutture antropiche ed coree rurali è molto stretta tale che il sistema urbano può venire rapidamente in contatto con la propagazione di un incendio che interessa vegetazione combustibile.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 28/ 2001 sono inseriti i seguenti uomini:

«3-*bis*. Nel caso di incendi in situazioni tipiche chi interfaccia, ovvero in aree in cui esiste una stretta interconnessione tra strutture antropizzate e soprassuolo arboreo forestale e pertanto sono prevalenti la salvaguardia di vite umane e di infrastrutture civili, la direzione delle operazioni di spegnimento è effettuata dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

3-*ter*. Nel caso di incendi boschivi che per estensione o pericolosità minacciano di propagarsi a soprassuoli forestali dove sono prevalenti la salvaguardia di valori vegetazionali, ambientali e paesaggistici e, contemporaneamente, a zone boschive che si possono configurare come situazioni tipiche di interfaccia ed assumano particolare gravità o complessità tali da richiedere contemporaneamente l'intervento sia del Corpo forestale dello Stato che del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, gli stessi corpi si coordinano al fine di razionalizzare ed ottimizzare gli interventi di spegnimento.».

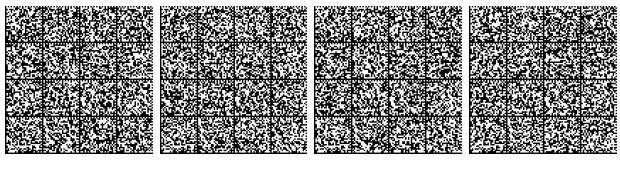

Art. 6.

Modificazioni ed integrazioni all'art. 20

1. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 28/2001 la parola: «revisione» è sostituita dalla seguente: «verifica».

2. Al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 28/2001 la parola «unico» è soppressa.

3. Dopo il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 28/ 2001 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per l'attuazione del piano regionale di cui al commi 1, il dirigente del servizio regionale competente approva entro il 31 maggio di ogni anno le procedure operative che comprendono:

a) una analisi storica e statistica dei dati con particolare riferimento all'anno precedente;

b) lo schema base di operatività delle squadre operative delle Comunità montane;

c) il modello organizzativo e le procedure;

d) l'individuazione delle esigenze formative e relativa programmazione;

e) le attività informative;

f) le previsioni economico-finanziarie;

g) gli allegati grafici relativi ai dati di cui alla lettera *a)*.».

4. Alla lettera *o)* del comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 28/2001 le parole: «la previsione economico-finanziaria delle attività previste nello stesso» sono sostituite dalle seguenti: «la previsione della spesa complessiva delle attività previste nello stesso, con riferimento alla spesa complessiva sostenuta nei tre anni precedenti,».

Art. 7.

Modificazione all'art. 33

1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 28/2001 le parole: «in attuazione della legge 22 maggio 1973, n. 269 e successive modificazioni e integrazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione),».

Art. 8.

Integrazioni all'art. 34

1. Dopo il comma 2 dell'art. 34 della legge regionale n. 28/ 2001 sono aggiunti i seguenti commi:

«2-*bis*. È istituito presso la Giunta regionale il registro ufficiale dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazione rei sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 386/2003.

2-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli istituti universitari, agli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonché ai Centri nazionali per la conservazione della biodiversità forestale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), relativamente ai materiali forestali di moltiplicazione usati esclusivamente a fini di ricerca e sperimentali.».

Art. 9.

Modificazioni ed integrazioni all'art. 48

1. Il comma 3 dell'art. 48 della legge regionale n. 28/2001 è sostituito dal seguente:

«3. Coloro che nei boschi tagliano o danneggiato piante o arrecano altri danni in violazione alle disposizioni del regolamento o eseguono utilizzazioni dei boschi senza essere iscritti all'elenco delle ditte di cui coll'art. 9 o all'elenco degli operatori forestali di cui all'art. 10 o commercializzano prodotti legnosi in difformità all'art. 10, comma 5, lettera *a)* sono sottoposti dal pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o danneggiate, secondo le tariffe allegate cd regolamento, e hanno l'obbligo di compiere i lavori imposti dall'ente competente per territorio.».

2. Il comma 11 dell'art. 48 della legge regionale n. 28/2001 è sostituito dal seguente:

«11. Nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, coloro che pongono in essere attività o eseguono movimenti di terreno senza le autorizzazioni o in contrasto con il regolamento sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,00 a euro 630,00 (pari a lire 203.308 e lire 1.219.850) per ogni decara o frazione inferiore e, nei crisi previsti dal regolamento, di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 50,00 (pari a lire 48.407 e lire 96.814) per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato.».

3. Il comma 12 dell'art. 48 della legge regionale n. 28/2001 è sostituito dal seguente:

«12. Coloro che nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, non osservano le modalità esecutive prescritte dalle autorizzazioni o contenute nelle comunicazioni o eseguono lavori senza preventiva comunicazione sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dea euro 105,00 a euro 630,00 (pari a lire 203.308 e lire 1.219.850).».

4. Dopo il comma 14 dell'art. 48 della legge regionale n. 28/ 2001 è inserito il seguente:

«14-*bis*. Coloro che eseguono operazioni colturali o potature in assenza o difformità dall'autorizzazione o dal regolamento sono sottoposti col pagamento di anca sanzione amministrativa da euro 52,00 a euro 520,00 (pari a lire 100.686 e lire 1.006.860), elevata al doppio nel caso di piante con diametro, di un metro e trenta, superiore a trentuno centimetri.».

5. Il comma 20 dell'art. 48 della legge regionale n. 28/2001 è sostituito dal seguente:

«20. Per le violazioni a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 24 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 13,00 a euro 130,00 (pari a lire 25.172 e lire 251.715), elevata rispettivamente a euro 130,00 e euro 1.300,00 (pari a lire 251.715 e lire 2.517.151) dal 15 giugno col 15 settembre.».

6. Il comma 22 dell'art. 48 della legge regionale n. 28/2001 è sostituito dal seguente:

«22. Per le violazioni in materia di vivaistica si applicano le sanzioni previste dall'art. 16 del decreto legislativo n. 38/2003.».

Art. 10.

Norme transitorie e finali

1. Il regolamento 17 dicembre 2002, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28) è modificato in attuazione delle disposizioni della presente legge entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della stessa.

2. Fino all'entrata in vigore delle modifiche di cui al comma l la superficie massima, riferita ad una stagione silvana, per l'utilizzazione dei boschi cedui ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera *c)* e dell'art. 10, comma 3, lettera b-bis) della legge regionale n. 28/2001, come modificata dalla presente legge, è fissata in un ettaro di superficie accorpata per singola proprietà.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 15 aprile 2009

LORENZETTI

09R0467

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2009, n. **10.**

Istituzione del marchio per la tutela del Mobile in Stile prodotto in Umbria e riconoscimento delle aree di eccellenza produttiva.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Umbria n. 20 del 6 maggio 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

1. La presente legge tutela e promuove la produzione del mobile in stile prodotto in Umbria, in quanto patrimonio della cultura, della tradizione artigiana e del lavoro della Regione.

Art. 2.
Istituzione del marchio

1. Per le finalità di cui all'art. 1 è istituito il marchio «Mobile in Stile prodotto in Umbria».

2. La Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge presenta la richiesta di registrazione del marchio collettivo di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273).

Art. 3.
Aree di eccellenza del mobile in stile

1. Sono individuate quali aree di eccellenza nella produzione del mobile in stile prodotto in Umbria quelle conosciute come tali per la loro tradizione indiscussa nel settore del mobile in stile e per la concentrazione di produttori di mobile in stile. A tali aree viene riservata la possibilità di evidenziare territorialmente con segnaletica ed altri supporti la forte presenza di produttori del mobile in stile richiamandone anche la storia e la qualità di produzione. Al marchio «Mobile in Stile prodotto in Umbria», concesso in uso ai sensi dell'art. 4, potrà essere aggiunta la dizione «Area di Eccellenza» seguita dal nome del Comune o del territorio interessato.

2. Sono riconosciuti come aree di eccellenza i seguenti Comuni: Città di Castello, San Giustino, Umbertide, Gubbio, Gualdo Tadino, Todi.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato di tutela di cui all'art. 6:

a) sono individuate, sulla base delle richieste pervenute e nel rispetto del regolamento di cui all'art. 10, aree di eccellenza ulteriori rispetto a quelle elencate al comma 2;

b) sono definite le caratteristiche della segnaletica e degli altri supporti di cui al comma 1.

Art. 4.
Uso del marchio

1. La Giunta regionale concede l'uso del marchio «Mobile in Stile prodotto in Umbria» ai soggetti ed imprese che producono nel territorio regionale mobili in stile costruiti seguendo le lavorazioni d'arte tradizionali con impiego di legno massello e con le caratteristiche disciplinate dal regolamento d'uso di cui all'art. 8.

Art. 5.
Elenco dei produttori concessionari dell'uso del marchio

1. I soggetti concessionari del marchio di cui all'art. 2 sono iscritti in apposito elenco istituito presso la Giunta regionale.

Art. 6.
Comitato di tutela

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato di tutela del marchio «Mobile in Stile prodotto in Umbria».

2. Il Comitato è composto da sette esperti designati:

a) due dai Comuni delle aree di eccellenza;

b) uno congiuntamente dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia e Terni;

c) uno congiuntamente dalle Associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) uno in rappresentanza di Consorzi di Artigiani del Mobile della Regione Umbria;

e) uno in rappresentanza dell'Università di Perugia;

f) uno dalla Regione Umbria.

3. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica cinque anni. La costituzione del Comitato può avvenire qualora siano stati designati almeno due terzi dei componenti.

4. La Giunta regionale individua la sede del Comitato.

5. Ai componenti il Comitato è corrisposto unicamente, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione.

Art. 7.
Compiti del Comitato di tutela

1. Al Comitato competono i seguenti compiti:

a) predisporre il progetto di regolamento d'uso di cui all'art. 8;

b) esprimere pareri sulle domande di concessione d'uso del marchio e sugli atti di cui al comma 3 dell'art. 3;

c) vigilare sull'osservanza del regolamento d'uso di cui all'art. 8 e proporre le sanzioni conseguenti alla violazione dello stesso;

d) esercitare gli altri compiti attuativi della presente legge, eventualmente attribuiti dalla Giunta regionale.

2. I pareri di cui alla lettera *b)*, del comma 1 sono vincolanti.

Art. 8.
Regolamento d'uso

1. La Giunta regionale approva il regolamento d'uso previsto dall'art. 11, comma 2 del decreto legislativo n. 30/2005 sulla base del progetto di regolamento predisposto dal Comitato di tutela.

2. Il regolamento d'uso definisce tra l'altro:

a) le caratteristiche fondamentali del mobile in stile prodotto in Umbria, con particolare riferimento agli stili e alle lavorazioni;

b) la previsione dell'obbligo, per i soggetti concessionari dell'uso del marchio, di esporre e vendere, nei luoghi di produzione, esclusivamente i mobili in stile tutelati e, comunque, di evitare nella esposizione e vendita la promiscuità con prodotti privi del marchio.

Art. 9.
Sanzioni e revoca

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel regolamento d'uso di cui all'art. 8 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 10.000,00 o, nei casi più gravi, come definiti dal regolamento stesso, la revoca della licenza d'uso del marchio.

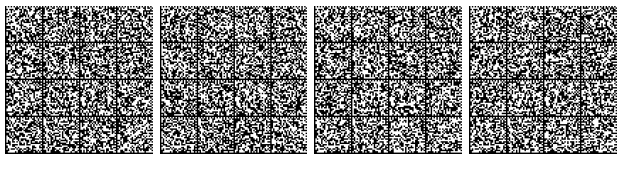

Art. 10.

Procedure

1. La Giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge:

a) delibera le modalità di presentazione delle domande di concessione dell'uso del marchio;

b) adotta norme regolamentari per l'individuazione dei criteri e la disciplina delle modalità di riconoscimento delle aree di eccellenza di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*.

Art. 11.

Norma transitoria

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale verifica su tutto il territorio regionale la presenza delle caratteristiche e condizioni di cui all'art. 3, comma 1, ai fini dell'individuazione di aree di eccellenza non ricomprese nei Comuni di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 2, comma 2, è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di euro 20.000,00 da iscrivere nella unità previsionale di base 08.1.010 denominata «Iniziative per la promozione e sostegno dell'artigianato» (cap. 5552 n.i.).

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001del bilancio di previsione 2009 denominata "Fondi speciali per spese correnti" in corrispondenza del punto 2, lettera *A)*, della tabella *A)* della legge regionale 5 marzo 2009, n. 3.

3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 9 sono introitati nella unità previsionale di base 1.01.002 del bilancio di previsione 2009, parte entrata, denominata "Proventi per trasgressioni" (cap. 500).

4. Al finanziamento degli oneri di cui all'art. 6, comma 5 si fa fronte con lo stanziamento esistente nella unità previsionale di base 02.1.005 del bilancio di previsione 2009 denominata "Amministrazione del personale" (cap. 560).

5. Per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera *c)* della vigente legge regionale di contabilità.

6. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 28 aprile 2009

LORENZETTI

09R0538

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2009, n. **11.**

Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Umbria n. 23 del 20 maggio 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione con la presente legge, nel rispetto del titolo V della Costituzione, dello statuto regionale, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e in armonia con i principi e le norme comunitarie, disciplina la gestione integrata dei rifiuti, nonché la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, al fine di assicurare la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici.

2. La gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 178 del decreto legislativo n. 152/2006, è effettuata conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio «chi inquina paga». A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 152/2006 e nella normativa statale e comunitaria vigente.

Art. 2.

Ciclo integrato dei rifiuti

1. La Regione e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze ed in particolare nell'esercizio delle funzioni di programmazione e di autorizzazione, adottano le misure necessarie e favoriscono idonee iniziative per realizzare il ciclo integrato dei rifiuti secondo quanto stabilito dalla presente legge.

2. Il ciclo integrato dei rifiuti comprende, in ordine di priorità:

a) la riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti, in particolare mediante:

1) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettono un maggiore risparmio di risorse naturali;

2) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

3) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati;

b) la raccolta differenziata attraverso sistemi tesi a incrementare i flussi di materiali da destinare a riciclo, reimpiego, riutilizzo;

c) il recupero energetico per le componenti non altrimenti recuperabili come materia;

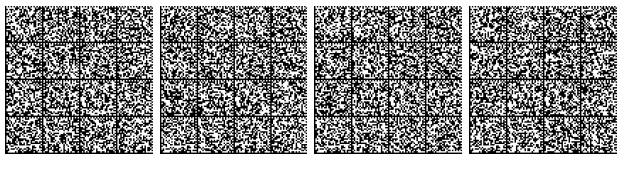

d) il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti in impianti appropriati prossimi al luogo di produzione che utilizzano metodi e tecnologie idonei a garantire il massimo di tutela della salute e dell'ambiente, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti destinati allo smaltimento e favorire i controlli.

3. Lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi avviene all'interno del territorio regionale.

4. Lo smaltimento delle restanti tipologie di rifiuti avviene tenendo conto del criterio di adeguatezza degli impianti e di prossimità rispetto al luogo di produzione.

Capo II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE E ORGANIZZAZIONE

Art. 3.

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalla presente legge e in particolare:

a) verifica la coerenza del piano d'ambito di cui all'art. 13 rispetto alle previsioni del piano regionale per la gestione dei rifiuti, di seguito denominato piano regionale, di cui all'art. 11 con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

1) raggiungimento degli obiettivi di contenimento della produzione dei rifiuti, di sviluppo dei servizi di raccolta differenziata a carattere domiciliare e di recupero dei rifiuti;

2) dotazione dell'offerta impiantistica ovvero della rete delle strutture a supporto della raccolta differenziata, degli impianti dedicati al trattamento della frazione organica e del verde da raccolta differenziata, degli impianti di pretrattamento del rifiuto residuo, degli impianti di smaltimento finale e degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti inerti;

3) promozione dello sviluppo, in conformità con la normativa statale, di sistemi di tariffazione che possono consentire la modulazione degli oneri a carico degli utenti anche in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti prodotti;

4) previsioni in merito alla distribuzione dei costi dei servizi;

5) tariffazione per i servizi di smaltimento;

b) promuove il coordinamento tra gli ambiti territoriali integrati di cui all'art. 8 di seguito denominati ATI e l'integrazione delle politiche di gestione dei rifiuti;

c) favorisce l'aggregazione, anche progressiva, della gestione degli impianti di smaltimento finale presenti nella regione, per disegnare un sistema impiantistico omogeneo ed improntato alla valorizzazione energetica dei rifiuti e allo smaltimento in discarica dei soli flussi residui;

d) stabilisce indirizzi e criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo n. 152/2006, ivi comprese le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie e relativi importi;

e) stabilisce indirizzi e criteri generali per la comunicazione di inizio attività di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006, ivi comprese le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie e relativi importi.

2. La Regione esercita, altresì, le seguenti funzioni:

a) concede contributi e irroga sanzioni agli ATI in funzione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti dai comuni sulla base delle previsioni di cui all'art. 21;

b) sostiene gli interventi di riorganizzazione dei servizi orientati alla progressiva estensione delle forme di raccolta differenziata domiciliare;

c) provvede alla comunicazione e diffusione, a soggetti pubblici e privati, dei dati trasmessi dall'agenzia regionale per la protezione ambientale di seguito denominata ARPA;

d) certifica la quantità dei rifiuti urbani e assimilati prodotti e i valori di raccolta differenziata conseguiti da ciascun ATI e da ciascun comune;

e) rilascia le autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione di cui all'art. 211 del decreto legislativo n. 152/2006;

f) indice la conferenza di servizi di cui all'art. 242, comma 13 del decreto legislativo n. 152/2006 e adotta i provvedimenti conseguenti i quali prevedono i termini per la realizzazione degli interventi, per la procedura e per la presentazione di eventuali integrazioni dei progetti.

3. La Regione provvede, inoltre, in ordine:

a) alla verifica di coerenza della localizzazione dei nuovi impianti previsti dagli ATI;

b) alla valutazione dell'efficacia delle azioni previste dal piano regionale e all'analisi degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale e dalle pianificazioni di ambito ai fini del conseguimento degli obiettivi di recupero, autosufficienza del sistema di trattamento e smaltimento sia a livello regionale che a livello dei singoli ATI;

c) alla adozione di interventi correttivi ed integrativi necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal piano regionale di cui all'art. 11;

d) alla analisi delle complessive capacità del sistema di trattamento e smaltimento e valutazione della eventuale necessità di potenziamento degli impianti tenuto anche conto delle capacità residue delle discariche.

4. La Regione definisce, di concerto con le province, i criteri per la localizzazione e l'individuazione delle aree non idonee e delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, al fine di perseguire il corretto e ottimale inserimento degli stessi sul territorio e prevenire e contenere i potenziali impatti derivanti.

5. La Regione esercita, inoltre, le funzioni ad essa attribuite dall'art. 196 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 4.

Funzioni delle province

1. Le province esercitano le funzioni di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006.

2. Le province esercitano, altresì, le funzioni amministrative di cui all'art. 197 del decreto legislativo n. 152/2006 e recepiscono nel piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) le aree non idonee e le aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 3, comma 4 e nel rispetto di quanto previsto all'art. 17, comma 4 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 (Norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica).

Art. 5.

Funzioni delegate alle province

1. Sono delegate alle province le funzioni per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, secondo le modalità e le procedure previste dallo stesso articolo e nel rispetto di specifiche disposizioni relative a particolari tipologie di rifiuti.

2. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, ai sensi dell'art. 208, comma 6 del decreto legislativo n. 152/2006. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, comma 5 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale).

3. Sono altresì delegate alle province le funzioni amministrative per il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale di cui all'art. 209 del decreto legislativo n. 152/2006 nonché il rilascio delle autorizzazioni in ipotesi particolari di cui all'art. 210 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 6.

Forme di collaborazione

1. Le province nell'esercizio delle funzioni di cui agli aritcoli 4 e 5 si avvalgono dell'ARPA.

2. Le province forniscono all'ARPA, con periodicità semestrale, tutte le informazioni necessarie ad aggiornare lo stato di fatto del sistema impiantistico, in particolare della capacità residua delle discariche, nonché tutte le informazioni necessarie per l'aggiornamento del catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del decreto legislativo n. 152/2006 e del sistema informativo di cui all'art. 9, comma 1, lettera *d)*.

3. le province trasmettono alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in merito alle attività svolte nell'anno precedente.

Art. 7.

Funzioni dei comuni

1. I comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) controllo del corretto conferimento da parte dei cittadini dei rifiuti urbani ed assimilati ai servizi di raccolta nell'ambito del proprio territorio;

b) promozione e conclusione di accordi con organismi pubblici e privati al fine di garantire una maggiore efficacia alle azioni e agli interventi volti alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia delle aree e degli spazi urbani;

c) approvazione della realizzazione dei centri di raccolta o loro adeguamento alle norme vigenti; rilascio, rinnovo e modifica dell'autorizzazione alla gestione degli stessi. Tali centri di raccolta non sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006.

2. Nella redazione del piano regolatore, parte operativa, i comuni individuano le aree di servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei rifiuti inerti, dimensionandole in proporzione alla quantità dei rifiuti prodotti.

3. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi a quanto previsto nella progettazione degli interventi edilizi con riferimento all'individuazione degli spazi da destinare al conferimento da parte degli utenti dei rifiuti differenziati.

4. I comuni esercitano, altresì, le funzioni ad essi attribuite dagli articoli 198 e 255 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 8.

Funzioni dell'ambito territoriale integrato

1. Gli ATI istituiti ai sensi della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione) esercitano le funzioni di cui al capo III della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006. In particolare ciascun ATI esercita le seguenti funzioni:

a) organizza il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e definisce gli obiettivi da perseguire;

b) elabora, approva e aggiorna il piano d'ambito di cui all'art. 13;

c) effettua il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del piano d'ambito con particolare riferimento all'evoluzione dei fabbisogni ed all'offerta impiantistica disponibile e necessaria;

d) assegna i contributi e irroga le sanzioni di cui all'art. 21 ai comuni in funzione del conseguimento dei risultati di raccolta differenziata;

e) determina la tariffa di ATI, ai sensi dell'art. 238 del decreto legislativo n. 152/2006;

f) definisce le procedure di affidamento delle attività di gestione dei rifiuti urbani e assimilati di cui agli articoli 16 e 17.

2. L'ATI promuove accordi di programma con soggetti pubblici e privati di riconosciuta competenza in materia di rifiuti, al fine di perseguire il miglioramento qualitativo del servizio di gestione integrata dei rifiuti e il controllo della gestione.

3. L'ATI, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dalla giunta regionale, fornisce all'ARPA, con periodicità almeno trimestrale, i dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti, con espresso riferimento ai dati sulla produzione per ciascun comune della quantità di rifiuti raccolta in forma differenziata e indifferenziata, per consentirne la validazione e l'elaborazione a cura dell'osservatorio regionale di cui all'art. 10 di seguito denominato osservatorio.

4. L'ATI trasmette alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del piano d'ambito.

5. Al fine di uniformare i regolamenti comunali l'ATI adotta un regolamento tipo per tutti i comuni del proprio ambito in coerenza con le previsioni del piano d'ambito.

6. L'ATI istituisce il comitato consultivo degli utenti del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Art. 9.

Funzioni dell'agenzia regionale per la protezione ambientale

1. L'ARPA provvede:

a) alla gestione della Sezione regionale del Catasto dei rifiuti, istituito ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152/2006;

b) alla gestione del programma di monitoraggio il del piano regionale attraverso la raccolta dei dati trasmessi, entro il 31 gennaio di ogni anno, dai comuni, dalle province, dagli ATI e dai gestori degli impianti e di tutte le informazioni utili al popolamento del sistemi di monitoraggio;

c) alla trasmissione alla giunta regionale di un ti rapporto semestrale sulla gestione dei rifiuti urbani;

d) alla realizzazione e gestione, secondo criteri degli finiti dalla giunta regionale, di un sistema informativo di tutti i dati inerenti i rifiuti e le aree da bonificare. Il sistema deve contenere almeno le seguenti banche dati:

1) modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) al fine di fornire un quadro conoscitivo della produzione e della gestione dei rifiuti speciali, nonché della loro movimentazione da e verso il territorio regionale;

2) anagrafe delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 del decreto legislativo n. 152/2006;

3) anagrafe delle comunicazioni relative agli impianti di recupero dei rifiuti di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006;

4) anagrafe delle iscrizioni relative ai trasportatori e gestori degli impianti di cui all'art. 212 del decreto legislativo n. 152/2006;

5) archivio delle apparecchiature contenenti policlorobifenile (PCB) e delle altre particolari categorie di rifiuti di cui all'art. 227 del decreto legislativo n. 152/2006.

2. Per l'esercizio delle funzioni e le spese per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge è riconosciuto all'ARPA un contributo pari a € 0,001 per ciascun chilogrammo di rifiuto urbano e assimilato destinato allo smaltimento.

Art. 10.

Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti

1. È istituito, presso l'ARPA, l'osservatorio sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti.

2. L'osservatorio è costituito con decreto del presidente della Giunta regionale ed è composto da esperti in materia di rifiuti:

a) tre designati dall'ARPA di cui uno con funzioni di presidente;

b) tre designati dalla Giunta regionale;

c) uno designato da ciascuna provincia;

d) uno designato da ciascun ATI;

e) uno designato dall'Albo nazionale gestori ambientali - Sezione regionale.

3. L'osservatorio coordina le attività di monitoraggio e controllo dell'attuazione del piano regionale di cui all'art. 11, in particolare svolge le seguenti attività:

a) verifica e validazione delle quantità dei rifiuti prodotte e conferite al servizio pubblico di gestione integrata con riferimento ad ogni ATI e ad ogni singolo comune;

b) verifica annuale delle quote percentuali di rifiuti intercettate attraverso le azioni di raccolta differenziata con riferimento ad ogni ATI e ad ogni singolo comune;

c) verifica trimestrale dei dati gestionali degli impianti per rifiuti urbani, con particolare riferimento ai quantitativi di rifiuti urbani e speciali conferiti in discarica;

d) analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi e dei correlati livelli di qualità dell'erogazione nonché degli impianti;

e) trasmissione di una relazione annuale da inviare alla giunta regionale, entro il 31 marzo, relativa alle attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

f) supporto allo sviluppo delle azioni attuative del piano regionale per quanto di competenza della Regione.

4. L'osservatorio collabora con l'osservatorio nazionale dei rifiuti di cui all'art. 206-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 ed esercita le funzioni di cui all'art. 10, comma 5 della legge 23 marzo 2001, n. 93 (disposizioni in campo ambientale).

5. I componenti dell'osservatorio non percepiscono alcun compenso.

6. La Giunta regionale, con proprio atto, individuale modalità di trasmissione, raccolta, elaborazione e divulgazione dei dati sui rifiuti di cui al presente art. e di cui all'art. 9.

Capo III

PROGRAMMAZIONE

Art. 11.

Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti

1. Il piano regionale è adottato dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere del consiglio delle autonomie locali e di ciascun ATI ed è trasmesso al consiglio regionale per l'approvazione. Eventuali modifiche ed adeguamenti del piano regionale a disposizioni legislative sono adottate dalla Giunta regionale e trasmesse al Consiglio regionale.

2. Il piano regionale ha validità quinquennale ed esplica i suoi effetti fino all'approvazione del successivo.

3. Il piano regionale è redatto nel rispetto dei contenuti dell'art. 199 del decreto legislativo n. 152/2006 e definisce:

a) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire per ciascun ATI l'autosufficienza per le funzioni di pretrattamento dei rifiuti urbani;

b) i fabbisogni complessivi di trattamento termico e smaltimento in discarica da soddisfare con riferimento anche al bacino di più ATI;

c) il contenimento dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;

d) gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti.

4. Il piano regionale definisce le integrazioni tra il sistema di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali e quello dei rifiuti urbani.

5. Il piano regionale contiene la rappresentazione cartografica in scala 1:150.000 delle aree non idonee e potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti come individuate ai sensi dell'art. 3, comma 4.

6. Costituisce parte integrante del piano regionale il piano per la bonifica delle aree inquinate di seguito denominato piano di bonifica, di cui all'art. 32.

7. Il piano regionale è coordinato con gli strumenti di programmazione e pianificazione di competenza regionale previsti dalle normative vigenti.

8. La Giunta regionale riferisce annualmente al consiglio regionale sullo stato di attuazione del piano regionale.

Art. 12.

Comitato di coordinamento per la gestione del piano regionale

1. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di rifiuti, il comitato di coordinamento per la gestione del piano regionale, nominato con decreto del presidente della Giunta regionale previa delibera della giunta stessa.

2. Il comitato di cui al comma 1 è composto da esperti in materia di rifiuti di cui:

a) tre designati dalla giunta regionale, di cui almeno un componente dell'osservatorio;

b) uno designato da ciascuna provincia;

c) uno designato da ciascun ATI.

3. Il comitato svolge funzioni consultive alla Giunta regionale relative alla gestione di rifiuti, in particolare per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3, comma 3 e per problematiche particolarmente complesse che interessano la gestione dei rifiuti.

4. I componenti del comitato non percepiscono alcun compenso.

5. Il comitato adotta un regolamento per il proprio funzionamento e organizzazione.

Art. 13.

Piano d'ambito

1. L'ATI adotta il piano d'ambito di cui all'art. 201, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006 entro centottanta giorni dalla approvazione del piano regionale di cui all'art. 11 sulla base delle linee guida adottate dalla Regione e lo trasmette alla giunta regionale. Il piano d'ambito ha durata quinquennale ed esplica i suoi effetti fino all'approvazione del successivo; comprende il programma degli interventi necessari e la localizzazione dei relativi impianti ed è accompagnato dal piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo.

2. Il piano d'ambito tiene conto della situazione esistente e stabilisce gli obiettivi da conseguire nel rispetto di quanto previsto dal piano regionale. A tal fine costituiscono elementi essenziali del piano d'ambito:

a) le modalità organizzative per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo comune, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale nell'intero territorio di ciascun ATI. Tali modalità sono diversamente articolate in funzione delle caratteristiche insediative e delle dinamiche di produzione dei rifiuti;

b) le modalità per la progressiva estensione dei servizi di tariffazione di cui all'art. 42 nel rispetto del regolamento di cui all'art. 238, comma 6 del decreto legislativo n. 152/2006;

c) le tariffe riferite ai diversi servizi organizzati nell'ATI;

d) i criteri per l'assimilazione dei rifiuti nel rispetto delle linee guida stabilite dalla Giunta regionale;

e) gli studi di fattibilità degli impianti previsti per soddisfare i fabbisogni di trattamento e smaltimento alla luce delle indicazioni del piano regionale, incluse le stazioni di trasferimento e gli impianti a supporto delle raccolte differenziate. Per gli impianti previsti sono definiti i tempi e i relativi costi per la loro realizzazione e gestione;

f) le quote di rifiuti speciali non recuperabili che possono essere smaltite a discarica tenendo conto delle specifiche indicazioni fornite dal piano regionale;

g) la stima dei fabbisogni di trattamento e smaltimento di rifiuti inerti in modo da garantire la tendenziale autosufficienza della gestione di tale flusso sulla base delle previsioni del piano regionale; ai fini della stima di nuovi impianti sono considerate le eventuali iniziative già presenti sul territorio;

h) l'individuazione, nel rispetto del piano regionale, delle aree ove localizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nonché, considerata la rilevanza pubblica che assume la corretta gestione dei rifiuti inerti, delle aree ove localizzare gli impianti di iniziativa pubblica necessari al soddisfacimento dei fabbisogni;

i) le attività e le risorse finanziarie previste per le attività di informazione e comunicazione di cui all'art. 25;

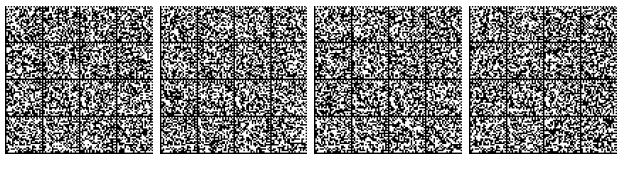

l) il piano finanziario che deve indicare, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti di cui all'art. 42 per il periodo considerato;

m) le modalità di assegnazione dei contributi e di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 21 ai comuni in funzione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti.

Art. 14.

Procedure per l'adozione del piano d'ambito

1. L'ATI trasmette alla Giunta regionale, entro venti giorni dall'adozione, il piano d'ambito per la verifica di coerenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*. La giunta regionale ne dà atto entro trenta giorni dal ricevimento.

2. Nel caso in cui la Giunta regionale ravvisi la mancata coerenza del piano d'ambito con il piano regionale, trasmette le proprie osservazioni all'ATI entro trenta giorni dalla data di ricevimento, fissando un termine per l'adeguamento.

3. Qualora l'ATI non provveda a modificare il piano d'ambito entro il termine stabilito ai sensi del comma 2, la giunta regionale esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 30.

4. Le previsioni contenute nel piano d'ambito sono vincolanti per i comuni e gli altri enti pubblici nonché per i concessionari o affidatari dei servizi pubblici e per i soggetti privati. In particolare i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, conformano i propri atti ed ordinamenti ai contenuti del piano d'ambito per la gestione integrata dei rifiuti.

5. Il piano d'ambito è sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Parte II del decreto legislativo n. 152/2006.

Capo IV

GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

Art. 15.

Gestione integrata dei rifiuti

1. Ciascun ATI costituisce il comprensorio territoriale di riferimento del sistema di gestione integrata delle seguenti tipologie di rifiuti:

a) rifiuti urbani;

b) rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani che ai fini dello smaltimento usufruiscono del servizio pubblico;

c) rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane;

d) rifiuti non pericolosi prodotti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani;

e) rifiuti inerti che ai fini del soddisfacimento del fabbisogno di trattamento e smaltimento usufruiscono del servizio pubblico.

2. Ciascun ATI deve conseguire la tendenziale autosufficienza per i trattamenti di compostaggio, pretrattamento del rifiuto urbano residuo e per il recupero e smaltimento di rifiuti inerti non recuperabili e terre da scavo non conformi alle condizioni dettate dall'art. 186, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006.

3. Gli ATI, avvalendosi del Comitato di coordinamento di cui all'art. 12, sottoscrivono appositi accordi di programma per la gestione dei flussi e relativi costi di conferimento agli impianti sulla base delle previsioni del piano regionale. La Regione concorre all'attuazione degli accordi nei limiti delle risorse disponibili.

4. Per specifiche esigenze legate alla gestione dei rifiuti, gli ATI possono sottoscrivere accordi per il trattamento e lo smaltimento presso gli impianti che abbiano adeguata disponibilità. Di tali accordi viene data comunicazione alla Regione e alla provincia competente per territorio.

Art. 16.

Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. L'ATI aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti, mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie e statali ai sensi dell'art. 202 del decreto legislativo n. 152/2006.

2. I soggetti partecipanti alla gara devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti. Nella valutazione delle proposte si dovrà tener conto, in particolare, del rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini e del peso che graverà sull'utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.

3. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali, già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio, sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari che ne assumono i relativi oneri nei termini previsti dal contratto di servizio.

4. Qualora gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di recupero e smaltimento dei rifiuti, sulla base delle previsioni del piano d'ambito, siano di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati dall'ATI a gestire i servizi o loro segmenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali. Tra le parti è in ogni caso stipulato un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.

5. I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio direttamente, ai sensi dell'art. 113, comma 5-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente ovvero mediante il ricorso alle procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

6. La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari non può essere inferiore a quindici anni.

7. Al personale interessato dei servizi per la gestione dei rifiuti si applicano le disposizioni di cui all'art. 202, comma 6 del decreto legislativo n. 152/2006.

8. Alle gestioni esistenti dei servizi si applicano le disposizioni di cui all'art. 204 del decreto legislativo n. 152/2006.

9. La disciplina del presente articolo non si applica all'affidamento del servizio di trattamento termico.

Art. 17.

Affidamento del servizio di trattamento termico

1. L'ATI, sede dell'impianto di trattamento termico e valorizzazione del contenuto energetico dei rifiuti previsto dal piano regionale, procede all'affidamento della progettazione, costruzione e gestione dell'impianto nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa comunitaria e statale in materia, privilegiando il ricorso alle migliori tecnologie disponibili che garantiscano alta efficienza, elevati standard di protezione ambientale e costi di gestione sostenibili.

2. Qualora l'impianto di trattamento termico e valorizzazione del contenuto energetico sia riferito al bacino di più ATI gli accordi di programma per la gestione dei flussi di cui all'art. 15, comma 3 riguardano anche le modalità per la realizzazione delle attività di cui al comma 1.

3. La gestione del servizio di trattamento termico è separata da quella del servizio di cui all'art. 16.

4. Il trattamento termico è effettuato al raggiungimento del valore complessivo del quaranta per cento di raccolta differenziata calcolata sulla media ottenuta dagli ATI interessati alla realizzazione dell'impianto; alla verifica del raggiungimento del suddetto obiettivo si procede con le modalità previste dalla presente legge.

5. Al personale interessato del servizio di trattamento termico si applicano le disposizioni di cui all'art. 202, comma 6 del decreto legislativo n. 152/2006.

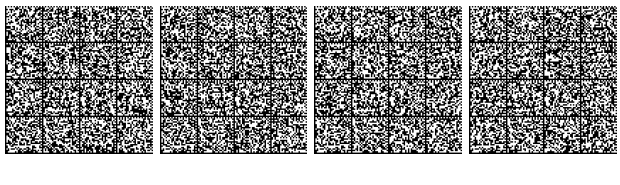

Art. 18.

Schema-tipo di contratto di servizio

1. I rapporti tra l'ATI ed il soggetto affidatario del servizio integrato sono regolati da un contratto di servizio, ai sensi dell'art. 203 del decreto legislativo n. 152/2006, da allegare al capitolato di gara conforme ad uno schema-tipo approvato dalla giunta regionale.

2. Lo schema-tipo di contratto di servizio prevede l'obbligo di applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, da parte del gestore del servizio integrato dei rifiuti, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 19.

Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti

1. La Regione persegue gli obiettivi della prevenzione e della riduzione della produzione dei rifiuti.

2. La Giunta regionale approva un programma di azioni finalizzate alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti da parte di soggetti pubblici e privati, prevedendo sostegni finanziari alle iniziative previste.

3. La Giunta regionale favorisce e promuove accordi con enti ed aziende pubbliche e private operanti nella produzione, distribuzione e commercializzazione, con associazioni ambientaliste, del volontariato, dei consumatori, istituzioni scolastiche, per favorire, anche con incentivi economici finalizzati, la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti tramite misure ed iniziative specifiche previste dal piano regionale e dal programma di cui al comma 2.

4. La riduzione, il riutilizzo ed il riciclo dei rifiuti possono costituire criterio preferenziale per la concessione di contributi.

5. La Giunta regionale determina modalità e condizioni per l'inserimento nei capitolati per appalti pubblici di opere, forniture e servizi di specifiche condizioni che favoriscano l'utilizzo di materiali derivanti dal recupero di rifiuti.

6. Alle richieste di autorizzazione di cui agli articoli 15, 18 e 20 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è allegata una dichiarazione del richiedente contenente la previsione della quantità e della qualità dei rifiuti prodotti nonché le modalità per la loro gestione.

Art. 20.

Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo

1. Ciascun ATI assicura una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

a) almeno il cinquanta per cento entro l'anno 2010;

b) almeno il sessantacinque per cento entro l'anno 2012.

2. Il piano regionale stabilisce le modalità di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata al fine di accertare il raggiungimento, in ciascun ATI, degli obiettivi stabiliti dalla pianificazione. La giunta regionale adegua i suddetti criteri tenuto conto di eventuali criticità riscontrate.

Art. 21.

Misure per incrementare la raccolta differenziata

1. La Regione concede contributi a favore degli ATI per i comuni che hanno superato gli obiettivi di raccolta differenziata fissati dal piano d'ambito. Il contributo può essere concesso anche per i comuni che hanno conseguito elevati incrementi di raccolta differenziata tramite l'estensione dei servizi domiciliari.

2. Il contributo di cui al comma 1 è utilizzato per le finalità di cui all'art. 39, comma 2, lettera *b)*.

3. La Regione, fermo restando quanto previsto dall'art. 205, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, nel caso in cui a livello di ATI non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dall'art. 20, applica a carico di ciascun ATI una sanzione da € 2,00 a € 5,00 per ciascuna tonnellata di rifiuti avviati a smaltimento in eccedenza rispetto ai suddetti obiettivi, tenuto conto della popolazione del comune, della quantità procapite dei rifiuti prodotti e della quota di raccolta differenziata.

4. Gli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 qualora non rispettino le modalità di conferimento dei suddetti rifiuti previste dall'art. 198, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006. I comuni provvedono alla irrogazione ed alla riscossione della sanzione.

5. I funzionari incaricati della vigilanza ivi compreso il personale del gestore del servizio di raccolta differenziata possono accedere ai luoghi pubblici o privati per accertare il rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti differenziati e di compostaggio domestico della frazione organica unica.

6. La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento le modalità di applicazione delle sanzioni di cui al comma 3. L'onere è ripartito dall'ATI tra i comuni che non hanno raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata previsti.

Capo V

GESTIONE RIFIUTI SPECIALI

Art. 22.

Gestione dei rifiuti speciali

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rifiuti che rientrano nelle categorie individuate all'art. 184, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006.

2. La gestione dei rifiuti speciali si basa sulla riduzione della produzione, sull'invio al recupero, sulla diminuzione della pericolosità e sull'ottimizzazione delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento nonché sui seguenti principi generali:

a) le soluzioni organizzative ed impiantistiche adottate devono garantire la tendenziale autonomia di smaltimento dei rifiuti prodotti a livello regionale quando criteri di efficacia, efficienza ed economicità lo consentono;

b) le discariche devono costituire la fase finale del sistema di gestione dei rifiuti speciali da collocare a valle dei processi di trattamento, ove necessari, finalizzati a ridurre la pericolosità dei rifiuti ed a consentire una più corretta gestione delle discariche stesse;

c) il piano regionale definisce le integrazioni tra il sistema di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali e quello dei rifiuti urbani.

3. Non possono essere smaltiti in discarica partite di rifiuti contenenti percentuali di frazioni riciclabili costituite da carta, plastiche omogenee, vetro, legno in misura complessiva superiore al sessanta per cento. Tali materiali sono sottoposti ad adeguati trattamenti di recupero, limitando lo smaltimento finale ai sovvalli e scarti dei processi di trattamento.

Art. 23.

Particolari categorie di rifiuti speciali

1. Il piano regionale definisce gli indirizzi per la gestione di particolari categorie di rifiuti speciali individuate nello stesso piano regionale. La giunta regionale può adottare linee guida per garantire la corretta gestione dei rifiuti speciali e la tutela ambientale.

2. La Giunta regionale può adottare linee guida per la gestione di altre categorie di rifiuti speciali non individuate nel piano regionale.

3. Al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti speciali di cui al comma 1, la giunta regionale promuove e favorisce accordi di programma con i diversi soggetti interessati.

Art. 24.

Criteri per lo smaltimento, il trattamento e il recupero di rifiuti speciali

1. La Regione promuove la massima valorizzazione delle attività di recupero e riciclo dei rifiuti speciali prodotti in ambito regionale.

2. Le province rilasciano l'autorizzazione all'esercizio degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali sulla base della:

a) stima del fabbisogno di trattamento e smaltimento contenuta nel piano regionale;

b) capacità di smaltimento degli impianti esistenti nel territorio regionale;

c) esigenza di consentire prioritariamente che i rifiuti speciali prodotti in regione possono essere smaltiti in impianti ubicati sul territorio regionale nel rispetto dei principi di adeguatezza e prossimità.

Capo VI

INFORMAZIONE, EDUCAZIONE, PARTECIPAZIONE, STUDI E RICERCHE

Art. 25.

Comunicazione e informazione

1. La Regione promuove e coordina iniziative e campagne di comunicazione ed informazione al cittadino anche in collaborazione con gli ATI, finalizzate a fornire informazioni in ordine alla programmazione regionale ed alle conseguenti scelte operative, per promuovere comportamenti adeguati alle esigenze di riduzione, riutilizzo, valorizzazione, recupero e smaltimento dei rifiuti. A tal fine la Regione predispone programmi pluriennali di attività.

2. Gli ATI, in collaborazione con i comuni, attuano i programmi regionali di informazione e sensibilizzazione adattandoli ai tipi di raccolta attivati ed agli impianti di recupero e di smaltimento in esercizio.

3. I gestori degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti informano i cittadini sulle modalità di gestione degli stessi, rendendo facilmente accessibili e comprensibili i dati sui materiali trattati, sulle autorizzazioni possedute e sulle prestazioni ambientali degli impianti.

Art. 26.

Formazione ed educazione ambientale

1. La Regione promuove iniziative di formazione dirette a potenziare la professionalità dei soggetti addetti alle attività di gestione integrata dei rifiuti.

2. La Regione promuove iniziative di educazione ambientale, di attività di divulgazione e sensibilizzazione, anche in collaborazione con gli enti locali, le Università, il terzo settore, il sistema camerale, le istituzioni scolastiche, aziende e società, nonché associazioni di categoria imprenditoriali e sindacali.

Art. 27.

Carta dei servizi

1. L'ATI adotta una carta dei servizi tenendo conto delle osservazioni del comitato consultivo degli utenti di cui all'art. 8, comma 6, con la quale assumono nei confronti dell'utenza impegni diretti a garantire predeterminati e controllabili livelli di qualità delle prestazioni.

2. La carta dei servizi prevede:

a) l'adozione di indicatori e standard di qualità dei servizi;

b) l'obbligo di diffusione dei dati di monitoraggio relativi al raggiungimento degli standard adottati;

c) l'istituzione di uffici locali per le relazioni con il pubblico;

d) la procedura per l'inoltro dei reclami da parte degli utenti;

e) l'istituzione di tavoli di conciliazione delle controversie insorte con gli utenti;

f) i casi di rimborso e di eventuale indennizzo dovuti agli utenti;

g) il diritto di accesso dell'utente alle informazioni relative al servizio.

3. L'ATI provvede alla distribuzione della carta dei servizi e dei suoi eventuali aggiornamenti a tutti gli utenti.

Art. 28.

Sostegno di associazioni senza finalità di lucro

1. La Regione promuove accordi con organismi pubblici e privati senza finalità di lucro, per la diffusione di buone pratiche di riduzione alla fonte e di raccolta differenziata, in particolare per la promozione del compostaggio domestico, della raccolta differenziata domiciliare, della valorizzazione dei materiali riciclabili.

2. La Regione e gli enti locali promuovono ed incentivano le attività di volontariato finalizzate ad incrementare la pulizia dei rifiuti nei boschi, delle strade e dei sentieri, delle aree pubbliche o di interesse pubblico, delle sponde dei corsi d'acqua e dei litorali.

3. La Regione promuove studi e ricerche finalizzate al miglioramento del ciclo integrato dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 2, in particolare all'innovazione delle tecniche di riduzione alla fonte della produzione di rifiuti e di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti.

Capo VII

VIGILANZA, CONTROLLO E POTERE SOSTITUTIVO

Art. 29.

Ordinanze contingibili e urgenti

1. Il Presidente della Giunta regionale, il presidente della provincia e il sindaco emettono, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 191 del decreto legislativo n. 152/2006 e dalle disposizioni ivi richiamate.

Art. 30.

Vigilanza, controllo e potere sostitutivo

1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza e controllo, nonché il potere sostitutivo nei casi di accertata inadempienza per la mancata adozione di atti inerenti programmi ed interventi previsti dalle disposizioni regionali, ai sensi della normativa vigente in materia.

Capo VIII

BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

Art. 31.

Censimento ed anagrafe dei siti oggetto di bonifica

1. La Regione, ai sensi dell'art. 251 del decreto legislativo n. 152/2006, predispone l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica che contiene:

a) l'elenco dei siti sottoposti a intervento di bonifica e ripristino ambientale, con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale, nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi;

b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;

c) gli enti pubblici di cui la Regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure di cui all'art. 242 del decreto legislativo n. 152/2006.

2. La Giunta regionale provvede all'aggiornamento periodico dell'anagrafe di cui al comma 1.

Art. 32.

Piano regionale di bonifica delle aree inquinate

1. Il piano di bonifica, formulato sulla base dei dati contenuti nell'anagrafe di cui all'art. 31, contiene:

a) lo stato di attuazione del precedente piano di bonifica;

b) l'aggiornamento della lista dei siti da sottoporre a bonifica di proprietà pubblica o di interesse pubblico a seguito di inadempienza del soggetto obbligato, di seguito denominata lista A1;

c) l'aggiornamento della lista dei siti per i quali esiste un pericolo concreto e attuale di inquinamento, ma non è ancora stato dimostrato l'eventuale superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), stabilite dall'allegato 5 Parte IV, titolo V del decreto legislativo n. 152/2006, di seguito denominata Lista A2;

d) il programma di monitoraggio delle aree vaste potenzialmente interessate da criticità ambientali che necessitano di ulteriori informazioni e/o approfondimenti sulla qualità ambientale, di seguito denominata lista A4;

e) la lista dei siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale individuati ai sensi dell'art. 252-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 di seguito denominata lista A5;

f) i criteri per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di bonifica stesso.

Art. 33.

Inserimento ed aggiornamento della lista A1

1. L'inserimento di un sito nella lista A1 comporta:

a) l'imposizione di un vincolo che subordina la variazione di destinazione d'uso all'esito dell'analisi di rischio, applicata ai sensi dell'art. 242, comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006, o all'avvenuta bonifica in funzione delle matrici ambientali interessate;

b) l'obbligo di eseguire l'intervento di messa in sicurezza e/o bonifica;

c) l'attivazione dei poteri del comune o della Regione, in base alle rispettive competenze, ai fini degli interventi di bonifica, secondo l'ordine di priorità stabilito nel piano di bonifica e in relazione alle disponibilità finanziarie;

d) la facoltà di utilizzo futuro dell'area esclusivamente in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di corretta esecuzione degli interventi di bonifica, rilasciato dalla provincia competente per territorio.

2. La Giunta regionale può aggiornare la lista A1 tenendo conto dei rischi di natura ambientale e della rilevanza socio-economica dei siti interessati.

3. La Giunta regionale procede all'aggiornamento di cui al comma 2 sulla base dei seguenti criteri:

a) individuazione di nuovi siti, tra quelli inseriti nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, di competenza pubblica;

b) acquisizione di nuovi elementi conoscitivi sui siti già compresi nella lista Al, tali da determinare una diversa priorità di intervento;

c) certificazione di avvenuta bonifica da parte della provincia territorialmente competente, con conseguente cancellazione del sito dalla lista A1.

Art. 34.

Inserimento e cancellazione dalla lista A2

1. L'inserimento di un sito nella lista A2 comporta:

a) l'obbligo da parte del comune territorialmente competente ad invitare il responsabile dell'inquinamento e/o i proprietari del sito ad attivare, entro trenta giorni, gli accertamenti preliminari, sulla base delle indicazioni fornite dall'ARPA, volti a verificare il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, stabilite dall'allegato 5, parte IV, titolo V del decreto legislativo n. 152/2006;

b) l'esecuzione d'ufficio, da parte del comune territorialmente competente, avvalendosi dell'ARPA, degli accertamenti preliminari, di cui alla lettera *a)*, qualora il soggetto obbligato non provveda, entro il termine di cui alla lettera *a)*, o si tratti di siti di competenza pubblica.

2. L'ARPA trasmette al comune territorialmente competente e alla Regione la documentazione attestante l'assenza di contaminazione.

3. Il mancato superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al comma 1 comporta la cancellazione dalla lista A2.

Art. 35.

Aree con impianti dismessi

1. I titolari delle attività identificabili tra quelle del censimento di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1989 (criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le regioni e province autonome, dei piani di bonifica, nonché definizione delle modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, come modificata dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397), almeno trenta giorni prima della prevista dismissione o cessazione di attività, ne danno comunicazione al comune territorialmente competente, indicando i sistemi previsti per la disattivazione dei relativi impianti, dello stoccaggio delle sostanze o dei rifiuti, nonché per l'alienazione o smaltimento degli stessi.

2. Il comune, avvalendosi dell'ARPA, può prescrivere l'effettuazione di verifiche atte ad accertare la sussistenza di residuali rischi o fattori di nocività o di contaminazioni, nonché la necessità di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica.

3. Per le aree con impianti dismessi ai sensi del comma 1, il comune competente, acquisito il parere dell'ARPA, può subordinare il riutilizzo dell'area alle verifiche atte ad accertare il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili per l'uso previsto.

Art. 36.

Occupazione temporanea

1. Al fine di procedere all'installazione di centraline di monitoraggio e misurazione e di altri impianti fissi e al prelievo di campioni, i soggetti e gli organi pubblici di cui all'art. 244 del decreto legislativo n. 152/2006 presentano domanda al comune competente per territorio che autorizza l'accesso ai fondi e l'occupazione temporanea di questi, ai sensi della normativa vigente.

Art. 37.

Ripristino ambientale

1. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale devono essere adeguati alla destinazione d'uso e alle caratteristiche morfologiche, vegetazionali e paesaggistiche dell'area, nel rispetto delle norme urbanistiche, paesaggistiche e ambientali vigenti.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si privilegia, ove possibile, l'impiego di materiali organici di adeguata qualità, provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani di cui all'art. 199, comma 5, lettera *c)* del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 38.

Abbandono di rifiuti

1. L'ordinanza sindacale di cui all'art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006 finalizzata alla rimozione dei rifiuti abbandonati, prevede la classificazione e la quantificazione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato e l'indicazione della localizzazione del sito. L'ordinanza è comunicata all'ARPA.

2. Al termine degli interventi di rimozione dei rifiuti di cui al comma 1, l'ARPA comunica al comune competente per territorio la eventuale necessità di svolgere gli accertamenti preliminari per definire la condizione di inquinamento delle matrici ambientali coinvolte.

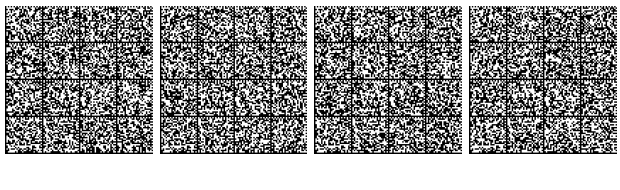

3. Qualora, a seguito della rimozione dei rifiuti, sia rilevato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle matrici ambientali, si attivano le procedure previste dall'art. 244 del decreto legislativo n. 152/2006.

Capo IX

FONDO AMBIENTALE, AGEVOLAZIONI E TARIFFE

Art. 39.

Fondo regionale per l'ambiente

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito nel bilancio regionale il fondo denominato «Fondo per l'ambiente», alimentato da somme derivanti da:

a) fondi nazionali e comunitari;

b) risorse del bilancio regionale destinate ad interventi in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

c) quota del tributo speciale di cui all'art. 14, comma 3 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), come sostituito dalla presente legge;

d) addizionale di cui all'art. 205, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006.

2. L'impiego delle risorse affluite al predetto fondo è disposto annualmente dalla giunta regionale con un apposito piano, nel rispetto delle destinazioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali di finanziamento, che prevede l'assegnazione di risorse per:

a) contributi agli ATI e ai comuni per la realizzazione di interventi previsti dal piano regionale e dai Piani d'ambito di cui agli articoli 11 e 13;

b) contributi ai comuni per la riorganizzazione dei servizi finalizzata alla progressiva estensione della raccolta differenziata domiciliare di cui all'art. 21 e per l'applicazione delle agevolazioni e riduzioni tariffarie di cui all'art. 42;

c) contributi agli ATI e ai comuni per l'attuazione degli accordi per la gestione dei flussi di cui all'art. 15, comma 3 e la realizzazione di iniziative in favore dei territori interessati dalla presenza di discariche;

d) contributi ai comuni per l'applicazione delle agevolazioni sociali di cui all'art. 43;

e) attuazione dei programmi dì contenimento della produzione dei rifiuti di cui all'art. 19, comma 2 e degli accordi di cui all'art. 23;

f) iniziative di comunicazione, informazione, educazione ambientale e formazione di cui agli articoli 25 e 26;

g) attuazione degli accordi, delle attività di volontariato, di studi e ricerche di cui all'art. 28;

h) attività di supporto alla programmazione regionale e alla valutazione degli effetti del piano regionale di cui all'art. 11;

i) contributi ai comuni per la realizzazione di iniziative di bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, e di azioni per il recupero ambientale delle aree degradate.

3. La Giunta regionale stabilisce, entro il 31 marzo di ogni anno:

a) la ripartizione dei fondi disponibili per i contributi di cui al comma 2;

b) le modalità e i tempi per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti da parte dei soggetti interessati;

c) la documentazione da allegare, i criteri e le priorità per la valutazione delle domande e per la formulazione delle graduatorie nonché i casi e le modalità di revoca dei contributi.

Art. 40.

Tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti

1. L'ATI approva la tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti di trattamento e smaltimento che costituisce parte integrante del provvedimento di approvazione del progetto degli impianti stessi.

2. La tariffa di cui al comma 1 è calcolata sulla base di un piano economico-finanziario composto da:

a) il costo industriale, predisposto in relazione a:

1) costi relativi alle spese di investimento per la costruzione dell'impianto, ivi compresi gli oneri finanziari ed i costi relativi alla realizzazione di opere di mitigazione ambientale;

2) spese per la gestione operativa;

3) spese generali e tecniche ed utile d'impresa;

4) spese per l'eventuale dismissione degli impianti e, per le discariche, spese previste per la ricomposizione ambientale e per la gestione del periodo successivo alla chiusura;

5) ricavi dalla vendita di materiali riciclabili e dell'energia;

b) gli oneri fiscali nella misura determinata dalle vigenti leggi;

c) le indennità di disagio di cui all'art. 41;

d) il contributo in favore dell'ARPA di cui all'art. 9, comma 2.

3. La tariffa di conferimento può essere adeguata dall'ATI su richiesta del titolare dell'impianto, quando ricorrano comprovate ragioni di necessità quali:

a) variazioni riscontrate a consuntivo o previste per l'anno successivo nei costi di gestione, ivi compresi gli incrementi ISTAT, ovvero nel costo di costruzione delle opere previste in progetto;

b) nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti;

c) nuove perizie di variante.

4. Le somme spettanti all'ARPA ai sensi dell'art. 9, comma 2 sono versate dai titolari degli impianti di smaltimento all'ARPA, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 41.

Indennità di disagio ambientale

1. La tariffa di conferimento agli impianti di rifiuti di cui all'art. 40 comprende l'indennità di disagio ambientale destinata ai comuni sede di impianto o a quelli che comunque risentono delle ricadute ambientali conseguenti all'attività dell'impianto. L'indennità è determinata in relazione alla quantità di rifiuti conferita a ciascun impianto, nel rispetto degli importi unitari minimi e massimi stabiliti dal piano regionale. La Giunta regionale può aggiornare tali importi unitari ogni tre anni.

2. Il piano d'ambito definisce l'entità dell'indennità dovuta al comune sede di impianto per la gestione dei rifiuti e la quota da ripartire fra i comuni confinanti effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza degli impianti, tenendo conto della tipologia degli impianti, delle caratteristiche sociali, economiche, ambientali dei territori interessati, della quantità e natura dei rifiuti gestiti.

3. L'indennità di disagio ambientale è utilizzata dai comuni per agevolazioni tariffarie a favore degli utenti interessati dalla presenza degli impianti e per finalità inerenti il miglioramento ambientale e la dotazione di servizi nelle stesse aree.

Art. 42.

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

1. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 238 del decreto legislativo n. 152/2006, costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani. A tal fine gli ATI adottano il regolamento per la definizione delle tariffe a carico degli utenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente.

2. La tariffa è applicata in forma differenziata, prevedendo misure di incentivazione e premialità in relazione alla minor produzione, alla separazione alla fonte ed alle quantità di rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata.

3. Per le utenze domestiche possono essere previste agevolazioni tariffarie a favore degli utenti che hanno contribuito:

a) alla riduzione della produzione di rifiuti tramite il compostaggio domestico della frazione organica dei propri rifiuti;

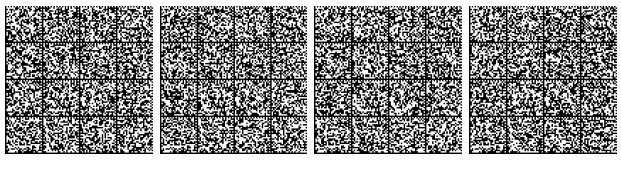

b) all'incremento delle quote di raccolta differenziata tramite conferimento al servizio di raccolta domiciliare e/o ai centri di raccolta delle frazioni di rifiuti differenziati previste.

4. Le agevolazioni di cui al comma 3 possono essere concesse anche in relazione ad usi stagionali o non continuativi a particolari fasce di utenza o territoriali.

5. Per le utenze non domestiche possono essere previste riduzioni tariffarie a favore degli utenti che hanno dimostrato di avere:

a) attivato o modificato processi produttivi finalizzati a ridurre la produzione di rifiuti assimilati;

b) avviato a recupero presso terzi la quantità di rifiuti differenziati, in particolare della frazione organica umida per la produzione di compost di qualità;

c) aderito a intese o progetti finalizzati a contente la produzione o la pericolosità dei rifiuti.

6. Sino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

7. La Regione, per le agevolazioni di cui al presente art., concede contributi in favore dei comuni nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 43.

Agevolazioni sociali

1. Ferme restando le agevolazioni di cui all'art. 42, comma 3, possono essere previste agevolazioni tariffarie in favore di titolari di utenze domestiche che versino in condizioni di disagio sociale ed economico. L'agevolazione è concessa sulla base dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) nei limiti fissati dal regolamento di cui all'art. 42, comma 1.

2. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 è effettuata dal gestore del servizio sulla base delle autocertificazioni presentate dal titolare dell'utenza. Il gestore trasmette la relativa documentazione al comune per i controlli di competenza.

3. Le agevolazioni sono finanziate a carico del bilancio comunale. Il corrispondente gettito tariffario è versato dal comune al gestore con modalità e tempi concordati.

4. La Regione, per le agevolazioni sociali di cui al presente art., concede contributi in favore dei comuni nei limiti delle risorse disponibili.

Capo X

NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 44.

Materiali provenienti da manutenzioni idrauliche

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai materiali vegetali e ai sedimenti derivanti da attività connesse alla gestione dei corpi idrici superficiali, alla prevenzione di inondazioni, alla riduzione degli effetti di inondazioni o siccità, al ripristino dei suoli, qualora sia stato accertato che i materiali non risultino contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti.

Art. 45.

Terre e rocce da scavo per il recupero ambientale di cave dismesse

1. Il recupero ambientale delle cave dismesse individuate dalla Regione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera o-bis del regolamento regionale 17 febbraio 2005, n. 3 (Modalità di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), costituisce interesse pubblico ai fini del miglioramento della percezione paesaggistica degli ambiti interessati.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti proprietari delle aree di cava dismesse di cui al comma 1, di loro iniziativa, ovvero a seguito di richiesta del comune interessato, presentano un progetto di recupero ambientale che preveda il riutilizzo di terre e rocce da scavo di cui all'art. 186 del decreto legislativo n. 152/2006.

3. I comuni approvano il progetto di cui al comma 2 sulla base della vigente normativa urbanistica dandone comunicazione alla Regione ed alla provincia competente. Il progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

4. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che i proprietari si siano attivati, il comune, valutata la possibilità di utilizzo delle aree di cava e individuate le priorità, previa deliberazione del consiglio comunale, predispone il progetto di recupero ambientale, contestualmente all'acquisizione delle aree interessate, sulla base di un accordo con il soggetto proprietario o, in mancanza, tramite avvio delle procedure di esproprio. Il recupero ambientale è gestito direttamente dal comune ovvero è affidato in concessione.

5. I progetti di cui al presente art. sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale qualora ricadano all'interno di aree naturali protette, ovvero all'interno di siti natura 2000.

6. Le funzioni di vigilanza relative agli interventi di cui al presente art. sono esercitate dalla provincia competente per territorio.

Art. 46.

Impianti mobili

1. I progetti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi mediante le operazioni di cui all'allegato C, lettera R5, della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006, sono esclusi dalla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006 e all'art. 5 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11 (norme in materia di impatto ambientale) anche se rientranti, con riferimento alle capacità complessivamente trattate, alla tipologia di cui al punto 7, lettera zb) dell'allegato IV alla parte II del decreto legislativo n. 152/2006, qualora trattino quantitativi medi giornalieri complessivamente inferiori a duecento tonnellate e il tempo di permanenza degli impianti mobili sul sito predeterminato per lo svolgimento della campagna di attività non sia superiore a sessanta giorni.

Art. 47.

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento degli interventi previsti nella presente legge è autorizzata per l'anno 2009 la spesa complessiva di € 3.650.000,00, a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2009, ripartita nel modo seguente:

a) per gli interventi di cui agli articoli 15 comma 3, 21, 25, 26, 28, 39 comma 2 lettere *c)* e *h)*, e 42 è autorizzata la spesa di € 2.200.000,00 con imputazione alla unità previsionale di base 05.1.010 denominata «Attività ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti» (cap. 5113 n.i. e cap. 5114 n.i.);

b) per gli interventi di cui all'art. 43 è autorizzata la spesa di € 900.000,00 con imputazione alla unità previsionale di base 05.1.010 denominata «Attività ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti» (cap. 5115 n.i.);

c) per gli interventi di cui agli articoli 19 e 23 è autorizzata la spesa di € 200.000,00 con imputazione alla unità previsionale di base 05.1.010 denominata «Attività ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti» (cap. 5112);

d) per gli interventi di cui agli articoli 11 e 13 è autorizzata la spesa di € 300.000,00 con imputazione alla unità previsionale di base 05.2.008 denominata «Attività ed interventi in materia di smaltimento rifiuti» (cap. 8880);

e) per gli interventi di cui all'art. 39, comma 2, lettera *i)* è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 con imputazione alla unità previsionale di base 05.2.018 denominata «Interventi di bonifica e ripristino ambientale» (cap. 9141).

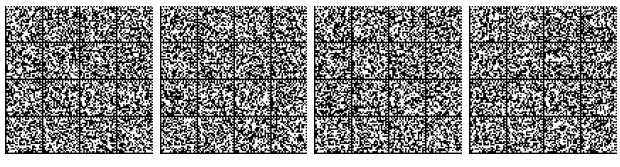

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 si provvede nel modo seguente:

a) al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, lettera *a)* si fa fronte con riduzione di pari importo delle disponibilità dell'unità previsionale di base 05.1.007 denominata «Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e Protezione civile» (cap. 5010);

b) al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, lettera *b)* si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2009 denominata «Fondi speciali per spese correnti» in corrispondenza del punto 1, lettera *A)*, della tabella *A)* della legge regionale 5 marzo 2009, n. 3;

c) al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)* si fa fronte con utilizzazione delle disponibilità dell'unità previsionale di base 05.1.010 denominata «Attività ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti» relative alla quota dell'imposta regionale sui rifiuti solidi di cui all'art. 14, comma 3 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30, come sostituito dalla presente legge (cap. 5112).

3. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge concorrono le risorse di cui alle sanzioni previste all'art. 21, comma 3 allocate nella unità previsionale di base 05.1.010 denominata «Attività ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti» (cap. 5116 n.i.). L'iscrizione degli stanziamenti in bilancio è subordinata all'applicazione delle sanzioni e la loro utilizzazione è subordinata all'accertamento della corrispondente entrata con imputazione alla unità previsionale di base 3.02.002 denominata «Altri recuperi» (cap. 2436 n.i.).

4. Per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera *c)* della vigente legge regionale di contabilità.

5. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 48.

Norme finali e transitorie

1. L'ATI, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce, ove già non istituito, il comitato consultivo degli utenti di cui all'art. 8.

2. La Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana linee guida per la redazione dei piani d'ambito di cui all'art. 13.

3. Il piano d'ambito è adottato o adeguato entro centoventi giorni dalla adozione delle linee guida di cui al comma 2.

4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'art. 195, comma 1, lettere *l)*, *m)*, *n)* ed *o)* del decreto legislativo n. 152/2006 adotta lo schema-tipo di contratto di servizio di cui all'art. 18.

5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta:

a) gli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 3, comma 1, lettere *d)* ed *e)*;

b) le modalità di trasmissione, elaborazione e divulgazione dei dati di cui all'art. 10, comma 6;

c) le modalità per l'utilizzo dei materiali derivanti dal recupero dei rifiuti di cui all'art. 19, comma 5;

d) il programma di azioni di cui all'art. 19, comma 2 ed il programma pluriennale delle attività di cui all'art. 25, comma 1.

e) il regolamento di cui all'art. 21, comma 6.

6. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 266, comma 7 del decreto legislativo n. 152/2006, la Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge detta i criteri, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, per la gestione delle terre e rocce da scavo, prevedendo la semplificazione amministrativa per i materiali provenienti da cantieri di piccole dimensioni.

Art. 49.

Clausola valutativa

1. Il consiglio regionale, nell'ambito della valutazione delle politiche pubbliche regionali ai sensi dell'art. 61 dello statuto, verifica l'attuazione della presente legge con particolare riferimento al contenimento della crescita della produzione di rifiuti, all'incremento della raccolta differenziata, al recupero e valorizzazione di materia ed energia contenuta nei rifiuti, al soddisfacimento del fabbisogno di trattamento e smaltimento finale delle frazioni di rifiuti non recuperabili.

2. A tal fine trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale la giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione che documenti:

a) con quali modalità organizzative, procedurali e con quali tempi sono stati posti in essere gli adempimenti previsti dalla legge in capo ai soggetti attuatori;

b) con quali strumenti messi in campo dagli ATI si è inciso sul contenimento e riduzione della produzione dei rifiuti all'interno di ciascun comune appartenente all'ambito;

c) quali metodi sono stati utilizzati e che livelli di raccolta differenziata sono stati raggiunti in ciascun comune all'interno del proprio ambito territoriale e conseguentemente nell'ambito stesso;

d) l'entità dei contributi erogati agli ATI e ai comuni ai sensi dell'art. 21, comma 1 e le modalità di utilizzo degli stessi;

e) le criticità emerse nella messa in opera degli strumenti attivati e gli eventuali aggiornamenti al piano regionale da adottare in risposta a tali criticità;

f) la conoscenza dei dati rappresentativi degli effetti ambientali risultanti dal programma di monitoraggio.

3. Alla scadenza del terzo anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni, la giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione che documenti le ricadute degli interventi attuati sul sistema di gestione integrata dei rifiuti e bonifica delle aree inquinate con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) in che modo i contributi concessi ai comuni per la realizzazione di iniziative di bonifica dei suoli inquinati hanno ripristinato l'ambiente;

b) quali effetti il passaggio dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) alla tariffa igiene ambientale (TIA) determina sull'utente in termini di equità dei costi e qualità del servizio e rogato;

c) in che modo i programmi di attività previsti dalla Regione nell'ambito della comunicazione ed informazione hanno rilanciato il processo di presa di coscienza da parte dei cittadini della necessità di una gestione sostenibile dei rifiuti.

4. Le relazioni della giunta regionale saranno rese pubbliche unitamente ai documenti approvati dagli organismi consiliari che ne concludono l'esame. I contenuti dei predetti atti saranno presentati a cura della commissione consiliare permanente, in apposita conferenza annuale con tutti i soggetti operanti nel settore.

Art. 50.

Abrogazioni di norme

1. La legge regionale 31 luglio 2002, n. 14 (norme per la gestione integrata dei rifiuti) è abrogata.

2. La legge regionale 21 luglio 2004, n. 14 (ripristino ambientale dei siti inquinati e disciplina del piano per la bonifica delle aree inquinate) è abrogata.

3. La legge regionale 23 dicembre 2004, n. 31 (integrazione della legge regionale 31 luglio 2002, n. 14 - Norme per la gestione integrata dei rifiuti) è abrogata.

Capo XI

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Art. 51.

Autorizzazione integrata ambientale

1. Alle province compete il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui all'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *i)* del decreto legislativo n. 59/2005.

2. La provincia si avvale dell'ARPA ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e per le relative attività di monitoraggio.

3. Le province, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettono alla giunta regionale apposita relazione attestante l'attività svolta in materia di autorizzazioni integrate ambientali.

4. La Giunta regionale individua linee guida per il fini rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

5. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge trasferisce alla del provincia competente per territorio le autorizzazioni di cui al comma 1 già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge e le istanze per le quali non è stato comunicato l'avvio del procedimento. I procedimenti amministrativi avviati restano in capo alla Regione sino alla loro conclusione.

Capo XII

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 1997, N. 30

Art. 52.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 30/1997

1. L'art. 6 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Imposta e determinazione del tributo)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 l'ammontare dell'imposta è determinato:

a) €/Kg 0,001033 per rifiuti inerti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi elencati nell'Allegato 2 del decreto ministeriale 18 luglio 1996 (Ammontare dell'imposta unitaria dovuta, per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico smaltiti in discarica);

b) €/Kg 0,001033 per rifiuti inerti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi elencati nell'allegato 3 del decreto ministeriale 18 luglio 1996;

c) €/Kg 0,001033 per rifiuti inerti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi elencati nell'allegato 4 del decreto ministeriale 18 luglio 1996;

d) €/Kg 0,005165 per rifiuti speciali non pericolosi;

e) €/Kg 0,005165 per rifiuti speciali pericolosi;

f) €/Kg 0,025823 per rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani in base a disposizioni del regolamento comunale;

g) €/Kg 0,005165 per scarti e sovvalli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti urbani;

h) €/Kg 0,001033 per scarti e sovvalli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi;

i) €/Kg 0,005165 per fanghi palabili di rifiuti urbani conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi;

j) €/Kg 0,001033 per fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi;

k) €/Kg 0,001033 per fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti pericolosi;

l) €/Kg 0,005165 per rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico;

m) €/Kg 0,005165 per rifiuti speciali avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico.

2. Il tributo è determinato secondo il disposto dell'art. 3, commi 29 e 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

3. Ai fini dell'applicazione del tributo, lo stoccaggio dei rifiuti in discariche esercitate, ai sensi della vigente normativa, in forza di ordinanze contingibili ed urgenti, equivale allo stoccaggio dei rifiuti conferiti in discarica autorizzata.

4. Le variazioni dell'imposta di cui al comma 1 sono stabilite con legge finanziaria regionale.».

Art. 53.

Modificazioni dell'art. 14 della legge regionale n. 30/1997

1. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 30/1997 è sostituito dal seguente:

«3. Le risorse pari al venti per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province ai sensi del precedente comma 2, sono allocate per le finalità di cui all'art. 3, comma 27 della legge n. 549/1995, nelle unità previsionale di base del bilancio regionale di previsione aventi le medesime finalità. La ripartizione delle risorse tra le unità previsionali di base individuate garantisce la destinazione del gettito derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta, ad investimenti di tipo ambientale riferibili al settore produttivo soggetto al tributo».

2. All'art. 14, comma 5 della legge regionale n. 30/1997 la lettera *b)* è soppressa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 13 maggio 2009

LORENZETTI

09R0539

REGOLAMENTO REGIONALE 27 gennaio 2009, n. **1.**

Modifica al regolamento regionale 18 settembre 2008, n. 5 «Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell'apprendistato)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Umbria n. 5 del 4 febbraio 2009)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione all'art. 12

1. Il comma 2 dell'art. 12 del regolamento regionale 18 settembre 2008, n. 5 (Regolamento di attuazione della legge regionale n. 30 maggio 2007, n. 18 - Disciplina dell'apprendistato) è sostituito dal seguente:

«2. I documenti di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* sono trasmessi con l'indicazione del codice identificativo della trasmissione telematica della comunicazione di assunzione di cui al comma 1, lettera *a)* e vengono inviati dal datore di lavoro mediante un apposito servizio integrato all'interno del Sistema Informativo Lavoro per le Comunicazioni Obbligatorie della Regione Umbria, denominato SARE, gestito dalla Provincia di Perugia e dalla Provincia di Terni nell'ambito delle attività dei servizi per l'impiego.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 15

1. L'art. 15 del regolamento regionale n. 5/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. *(Norma finale)* — 1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a partire dal 15 aprile 2009.».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia,

LORENZETTI

09R0305

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUG-003) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
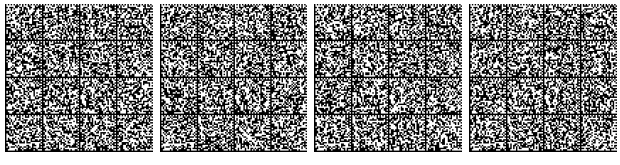
€ 2,00